Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA** — Venerdì, 2 dicembre — **Numero 280**

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

L'intestazione dell'elenco n. 215 degli attestati di privativa industriale per i quali non risulta pagata la tassa annuale, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 novembre u. s., n. 273, deve leggersi come segue:

« Elenco n. 215 (1° trimestre 1910) degli attestati di privativa industriale con decorrenza dal 31 dicembre per i quali non risulta pagata la tassa annuale a tutto il 31 marzo 1910 (art. 85 del regolamento 31 gennaio 1864, n. 1674) ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 795 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 della legge 19 luglio 1909, n. 496, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in un testo unico le leggi vigenti sulla istruzione superiore;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI

TESTO UNICO delle leggi sull'istruzione superiore

TITOLO I.

CAPO I.

Del Consiglio superiore.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 36 membri oltre il ministro che lo presiede.

Sei di questi membri, sono eletti dal Senato tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati; gli uni e gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti. I deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

L'elezione a membro del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

Dodici sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina Regia.

Gli altri dodici saranno designati al ministro dai professori ordinari e straordinari dei Corpi scientifici universitari nelle proporzioni da fissarsi col regolamento.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

(Art. 7 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal ministro presiederà a ciascuna sezione.

Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni.

Art. 3.

(Art. 8 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Ove il Ministro non presieda di persona, il Consiglio è presieduto dal vice presidente eletto dal Re fra i membri di esso ad ogni biennio. Un funzionario del Ministero adempie le funzioni di segretario del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno 19 consiglieri.

Art. 4.

(Art. 6 della legge 17 febbraio 1881, n. 51).

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente.

Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

Un consigliere può appartenere nel tempo stesso a più d'una sezione.

Un decreto Reale provvederà al regolamento della Giunta, e fisserà le indennità ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 5.

(Art. 7 della legge 17 febbraio 1881, n. 51).

Sono riservati al Consiglio plenario:

1° i pareri da darsi a richiesta del ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degl'insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

2° gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l'abilitazione al libero insegnamento;

3° i giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;

4° le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico, e della coltura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.

Art. 6.

(Art. 12 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai professori delle Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi; udite sempre le difese dell'incolpato.

Art. 7.

(Art. 13 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Può tuttavia il ministro, in caso d'urgenza o per far cessare un grave scandalo, sospendere d'autorità propria un professore universitario, sino a provvedimento da emanare dal Consiglio superiore.

Art. 8.

(Art. 14 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il Consiglio conosce in via d'appello della esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università.

Art. 9.

(Art. 15 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Al termine d'ogni quinquennio, il Consiglio superiore presenta al ministro una relazione dello stato della istruzione superiore, con le osservazioni e proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali delle autorità scolastiche.

Art. 10.

(Art. 16 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Può il ministro, anche su richiesta del Consiglio, chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattasi di questioni personali, salvo il caso previsto dall'art. 38 del presente testo unico. Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

TITOLO II.

CAPO II.

Dell'istruzione superiore

Art. 11.

(Art. 47 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 1 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle cognizioni generali che si acquistano nell'insegnamento secondario, per gli uffici e le professioni per le quali si richiedono accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.

Art. 12.

(Art. 48 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Tabella *A* della legge 19 luglio 1909, n. 496 — Art. 2 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Essa sarà data a norma della presente legge nelle Università di Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino; nel R. Istituto di studi superiori di Firenze; nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano; nel R. Istituto tecnico superiore di Milano (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica); nella R. scuola superiore politecnica di Napoli; nel Politecnico di Torino; nelle RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri di Bologna e di Roma; nelle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino; nella R. scuola navale superiore di Genova.

Sarà data, in parte, negli Istituti universitari, conservati a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1861, n. 69, sull'istruzione secondaria classica nelle provincie napoletane. Con decreto Reale si potrà ampliare l'insegnamento attuale in detti Istituti, o anche sopprimerlo, se verrà creduto vantaggioso.

Art. 13.

(Art. 49 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 5 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Art. 7 della legge 17 ottobre 1860 — Articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1887, n. 4697 — Legge 14 luglio 1907, n. 571).

L'insegnamento superiore comprende quattro Facoltà:
1° giurisprudenza;
2° medicina e chirurgia;
3° scienze fisiche, matematiche e naturali;
4° lettere e filosofia.

Inoltre le scuole di medicina veterinaria, le scuole di farmacia, le scuole d'applicazione per gli ingegneri e scuole d'agraria.

L'Università di Napoli ha cinque Facoltà: la Facoltà di filosofia e lettere, di scienze matematiche, di scienze naturali, di medicina e chirurgia e di giurisprudenza.

Nell'Università di Napoli la cattedra di storia della chiesa, come insegnamento complementare, è aggregata alla Facoltà di lettere e filosofia.

Nelle altre Università gli insegnamenti già costituenti le Facoltà di teologia, soppresse con la legge 26 gennaio 1873, n. 1251, quando abbiano un generale interesse di cultura storica, filologica o filosofica possono essere dati nella Facoltà di lettere e filosofia, giusta il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Nell'Università di Roma vi è la cattedra dantesca, il cui professore è eletto con l'applicazione dell'art. 24 del presente testo unico e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Alla scuola d'applicazione per gli ingegneri dell'Università di Palermo è annessa la sezione industriale.

Art. 14.

(Art. 50 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Le spese di questi stabilimenti e degli istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato, salvo disposizioni di leggi speciali.

Le proprietà, però, le ragioni ed i beni di ogni maniera, di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono.

CAPO III.

Delle materie d'insegnamento

Art. 15.

(Articoli 51, 52 e 53 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Articoli 8 e seguenti sino al 26 del decreto del Governo delle Romagne 30 settembre 1859 — Articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sino al 16 della legge 31 luglio 1859 sul riordinamento delle Università toscane — Art. 3 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Le materie di insegnamento nelle diverse Facoltà, Scuole o Istituti sono fondamentali o complementari.

Sono fondamentali le seguenti materie, gli insegnamenti delle quali devono essere dati in un determinato stadio di tempo e per le quali l'esame o la frequenza sono obbligatorie per il conseguimento di lauree o diplomi:

Facoltà di giurisprudenza.

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Diritto civile.
4. Diritto romano.
5. Diritto ecclesiastico.
6. Diritto e procedura penale.
7. Diritto commerciale.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
10. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
11. Diritto internazionale.
12. Procedura civile ed ordinamento giudiziario.
13. Storia del diritto romano.
14. Storia del diritto italiano
15. Filosofia del diritto.
16. Economia politica.
17. Statistica.
18. Medicina legale.

Facoltà di medicina e chirurgia.

1. Fisica sperimentale.
2. Chimica inorganica e organica.
3. Botanica.
4. Zoologia e anatomia comparata.
5. Anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica).
6. Fisiologia.
7. Patologia generale.
8. Farmacologia sperimentale e tossicologia.
9. Anatomia ed istologia patologica.
10. Patologia speciale medica dimostrativa.
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa.
12. Clinica medica generale e semeiotica.
13. Clinica pediatrica.
14. Clinica chirurgica generale, semeiotica e medicina operatoria.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Clinica oculistica.
17. Clinica delle malattie nervose e mentali.
18. Igiene e polizia medica.
19. Medicina legale.
20. Clinica dermosifilopatica.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

1. Fisica sperimentale.
2. Chimica inorganica.
3. Chimica organica.
4. Mineralogia.
5. Botanica.
6. Geologia.
7. Zoologia.
8. Anatomia e fisiologia comparate.
9. Analisi algebrica.
10. Analisi infinitesimale.
11. Geometria analitica.
12. Geometria proiettiva con disegno.
13. Geometria descrittiva con disegno.
14. Disegno d'ornato e di architettura elementare (che potrà essere dato nell'Istituto di Belle arti, quando esista nella città dove ha sede l'Università).
15. Meccanica razionale.
16. Geodesia teoretica.
17. Fisica matematica.
18. Analisi superiore.

19. Geometria superiore.
20. Meccanica superiore.

Facoltà di lettere e filosofia.

1. Filosofia teoretica.
2. Filosofia morale.
3. Pedagogia.
4. Storia della filosofia.
5. Letteratura italiana.
6. Letteratura latina.
7. Letteratura greca.
8. Grammatica greca e latina.
9. Archeologia.
10. Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine.
11. Storia comparata delle letterature neo-latine.
12. Storia antica.
13. Storia moderna
14. Geografia.

Scuola di farmacia.

1. Chimica inorganica ed organica.
2. Fisica sperimentale.
3. Mineralogia.
4. Botanica generale.
5. Zoologia.
6. Chimica farmaceutica e tossicologia.
7. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia.
8. Igiene.

È inoltre obbligatorio un corso di chimica bromatologica da darsi per incarico.

Art. 16.

(Art. 54 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Nella facoltà di filosofia e lettere dell'Università di Torino e nella Accademia di Milano potranno essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di letteratura e di filosofia, nonchè corsi temporanei relativi di diversi rami di scienze a complemento delle altre Facoltà.

Art. 17.

(Art. 55 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719).

La durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami verranno determinati in un regolamento generale da approvarsi con decreto Reale e nei regolamenti delle singole Facoltà e scuole.

CAPO IV.

Del corpo accademico

Art. 18.

(Art. 56 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 5, primo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Il corpo accademico è formato in tutte la Università dai professori ordinari, dai professori straordinari divenuti stabili e, là dove vi sono, dai dottori aggregati.

Sezione I.

Dei professori ordinari e straordinari.

Art. 19.

(Art. 1° della legge 12 giugno 1904, n. 253).

La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle Università e negli Istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

1° quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario, e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'art. 24 del presente testo unico;

2° quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in Istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti e con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia.

Art. 20.

(Art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. È bandito per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno.

La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia, e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le facoltà, a cui appartiene la cattedra, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento. Non farà dichiarazione di eleggibilità; proporrà al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore che li rassegnerà al ministro con le proprie osservazioni se occorreranno.

Art. 21.

(Art. 3 della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Il risultato del concorso è valido per la Università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria sulla proposta della Facoltà alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari.

Art. 22.

(Art. 57 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 4 della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

Il professore straordinario è nominato con decreto Ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà. Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto Reale sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 23.

(Art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253).

I professori straordinari divenuti stabili potranno, sulla proposta della Facoltà, essere promossi ordinari nell'Università presso cui si trovano:

1° purchè il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la cultura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altri;

2° purchè gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicazione, la loro operosità scientifica.

Il giudizio sui meriti dei candidati sarà affidato ad una Commissione nominata ai sensi del 2° comma dell'art. 20.

Art. 24.

(Art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Il ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.

Per le nomine nell'Università di Napoli dovrà udirsi il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 25.

(Art. 4 della legge 19 luglio 1909, n. 496 — Art. 70 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il numero dei professori ordinari e straordinari è fissato dalle tabelle *A*, *B*, *C*, del presente testo unico.

Nessun posto di professore ordinario, o straordinario di materie fondamentali o complementari, oltre quelli assegnati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, può essere istituito se non per legge.

È fatta eccezione a questa disposizione per il R. politecnico di Torino e per gli altri Istituti di cui all'art. 114 del presente testo unico. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 114 sopracitato.

Art. 26.

(Art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o scuola, e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

Art. 27.

(Art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 496 — Articoli 71 e 72 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 2 della legge 31 luglio 1862, n. 719).

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella *D*, annessa al presente testo unico è di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche oltre allo stipendio normale nella qualità di professori, hanno uno speciale assegno che non può essere minore di L. 500, nè maggiore di L. 1000.

Il regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

Art. 28.

(Art. 8 della legge 19 luglio 1909, n. 496 — Art. 75 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Nessuno può essere investito simultaneamente della qualità di professore in due diverse Facoltà.

Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari.

Art. 29.

(Art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

Possono essere conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Università o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore regio nella stessa sede.

Per le materie fondamentali comuni a più facoltà o scuole, l'insegnamento dovrà essere impartito dal professore titolare, senza che gli competa alcuna speciale retribuzione. Ove però, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potrà istituire un corso speciale, il quale sarà dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.

Art. 30.

(Art. 9 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo, di cui all'art. 25 e alle tabelle *A* e *C*, del presente testo unico, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 23 del presente testo unico.

Ai posti rimanenti può provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'art. 24 del presente testo unico in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti.

Art. 31.

(Art. 10 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non può superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Art. 32.

(Art. 11 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Tutti i professori, anche per gl'incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico, e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di 50 lezioni.

Alla fine di ogni anno accademico sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.

Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, è ammonito, e dell'ammonizione è data notizia nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione. Se l'ammonizione resterà inefficace, il professore sarà deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procederà a norma degli articoli 38 e 39 del presente testo unico.

Art. 33.

(Art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o dell'Istituto ove insegnano.

Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

Art. 34.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 481 — Art. 9, ultimo comma, della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I professori ordinari e straordinari delle RR. Università e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del pre-

sente testo unico, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o Istituto.

I professori ordinari, nominati secondo le norme predette la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresì essere trasferiti, col loro consenso, anche nella stessa Università o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verrà stabilito nei regolamenti speciali delle Facoltà o scuole, oppure;

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riescito primo in un concorso bandito per essa.

A' sensi delle presenti disposizioni possono essere trasferiti anche i professori nominati per concorso prima dell'applicazione della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Art. 35.

(Art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 481).

Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facoltà o scuola, in cui è vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alle Facoltà o scuole medesime e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della pubblica istruzione.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

Art. 36.

(Art. 105 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 39 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

I professori ordinari, gli straordinari ed i dottori aggregati non possono essere, salvi i casi di cui agli articoli 37 e 38 del presente testo unico, nè sospesi, nè rimossi, nè comechessia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 37.

(Art. 103 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 40 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione dei professori ordinari e straordinari e dei dottori aggregati sono: l'avere, per atti contrari all'onore, incorso la perdita della pubblica considerazione; l'avere coll'insegnamento e cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principî e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.

Art. 38.

(Art. 107 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Articoli 41 e 42 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Il ministro non può tuttavia sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i professori ordinari e straordinari e dottori aggregati che dietro giudizio conforme del Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore, che in tal caso dovrà essere composto di almeno due terzi dei suo membri, non procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento di un consultore legale, e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alla quale appartiene l'incolpato.

Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio.

Tanto i membri del Consiglio quanto i delegati della Facoltà non potranno ricusare tale incarico se non per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronuncierà il ministro.

In ogni caso, quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio, verranno surrogati sino al compimento dei due terzi.

I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono essere presi i surrogati.

L'incolpato dovrà essere ammesso innanzi al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese.

Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel decreto Ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato.

Art. 39.

(Art. 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 43 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

La sospensione non può eccedere due anni.

Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianità nella Facoltà, nè è computato negli anni di servizio.

La rimozione importa perdita di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Università ed al servizio prestato nelle medesime.

Art. 40.

(Art. 109 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età, non sarà più in istato di riprendere o di continuare le sue funzioni, il ministro, dopo sentito il Consiglio superiore, può proporre al Re la collocazione a riposo.

Art. 41.

(Art. 17 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I professori, compiuta l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

Art. 42.

(Art. 110 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 45 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Quando, indipendentemente dalle cause previste agli articoli 37 e 40 del presente testo unico, un membro del corpo accademico rinunzia al proprio ufficio, se il servizio che ha prestato nell'Università cui è addetto, eccede i dieci anni, potrà ottenervi, secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di professore o di dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni (e per i professori dell'Università di Napoli, quindici), al predicato di onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dalle rispettive Facoltà. Il professore ordinario che rinunzia al suo ufficio, può assumere nella Facoltà cui appartiene, la qualità di dottore aggregato, od anche di semplice privato insegnante.

Art. 43.

(Art. 111 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti a titolo uf-

ficiale che non sono nè ordinari nè straordinari e contro gl'insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al ministro il quale, sentito il Consiglio superiore, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. 44.

(Art. 112 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 44 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

In ogni evento però il ministro potrà far chiudere temporaneamente i corsi che fossero occasione di scandali, e potessero provocare disordini. In caso d'urgenza questa stessa facoltà apparterrà al rettore della Università nella città ove esso si trova, od al R. provveditore se in altre città. Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al ministro per l'approvazione e per le opportune disposizioni.

Sezione II.

Dei dottori aggregati.

Art. 45.

(Art. 77 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I dottori aggregati sono mantenuti nelle Università nelle quali esistono attualmente. La qualità di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà.

Art. 46.

(Art. 78 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene aver ottenuto almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere in possesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea. L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio superiore, dalla Facoltà.

Art. 47.

(Art. 79 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto d'un concorso.

Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione, non eccederà mai quello di due.

Art. 48.

(Art. 80 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Per l'aggregazione alla Facoltà di filosofia e lettere non si apriranno concorsi che nell'Università di Torino.

Art. 49.

(Art. 81 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I concorsi avranno luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite, e colla maggiore pubblicità possibile, per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi.

Art. 50.

(Art. 82 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Ciascuna di queste Commissioni sarà composta del preside della rispettiva Facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del professore ordinario o straordinario al quale è affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall' intiera Facoltà, e di quattro altri membri scelti dal ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale ufficio.

Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più professori, ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite.

Art. 51.

(Art. 83 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunziare, ove occorra, definitivamente nei limiti prescritti nell'alinea dell'art. 47 la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei.

Art. 52.

(Art. 84 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Non pertanto la qualità di dottore aggregato potrà senza altro essere conferita dal Re ed anche mediante elezione con due terzi di maggioranza dalle diverse Facoltà, a coloro cui può essere, a termini dell'art. 24, conferita quella di professore ordinario senza concorso.

Art. 53.

(Art. 85 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e sono chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea. Nel caso che mancassero dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui occorre supplire negli insegnamenti, o per entrare a formar parte della Commissione di esame, o finalmente per l'argomentazione, è fatta facoltà al preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al corpo accademico, ma a preferenza fra i liberi insegnanti.

Art. 54.

(Art. 86 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'ufficio prestato nel supplire i professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero essere chiamati ad esercitare.

Art. 55.

(Art. 87 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il Consiglio superiore decide, sopra rapporto del rettore dell'Università alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministero se le indennità da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbono prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati.

Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

CAPO V.

Degli insegnanti a titolo privato

Art. 56.

(Art. 93 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 6 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I professori ordinari ed i professori straordinari, oltre l'insegnamento che loro è officialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

I suddetti professori non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

I dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà o ad essi attinenti.

Art. 57.

(Art. 94 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.

Art. 58.

(Art. 95 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che si insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè professori ordinari nè straordinari, nè dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

Art. 59.

(Art. 96 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna l'articolo precedente, può essere concessa dal ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare.

A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell'art. 24 del presente testo unico, il ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 60.

(Art. 97 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, per poter acquistare la qualità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Art. 61.

(Art. 98 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'esame consisterà:

1° in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice;

2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento;

3° in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione.

L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico. Le norme e le cautele da osservarsi in quest'esame saranno determinate da un regolamento.

Art. 62.

(Art. 99 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'esame di cui all'articolo precedente, sarà dato da una Commissione nominata dal ministro, presieduta dal preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dello esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima.

Art. 63.

(Art. 100 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è conceduta per le città dove esiste un'Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal rettore nella città dove esiste una Università ed in quelle dove havvi una sola Facoltà, dal preside di essa.

Art. 64.

(Art. 102 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dal presente testo unico avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

Art. 65.

(Art. 103 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

I corsi di cui nell'articolo precedente, non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dell'art. 44 del presente testo unico.

Art. 66.

(Art. 104 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

Art. 67.

(Art. 3 della legge 28 maggio 1903, n. 224).

Coloro i quali otterranno l'abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Università od Istituto, dovranno, per l'emissione del relativo decreto, pagare le tasse fissate dalla tabella *F* annessa al presente testo unico.

Art. 68.

(Articoli 121 e 124 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719 — Art. 2 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).

Gli insegnanti dei corsi a cui si applica l'art. 64 del presente testo unico hanno diritto ad una quota della tassa d'iscrizione pagata dagli studenti iscritti ai loro corsi.

CAPO VI.

Delle autorità universitarie

Art. 69.

(Art. 148 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

La Direzione amministrativa e l'ispezione accademica in ciascuna Università saranno esercitate dal rettore e dai presidi.

Art. 70.

(Articoli 149 e 150 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Articoli 48 e 52 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Il rettore è preposto, subordinatamente al ministro, al governo immediato dell'Università. La sua potestà si estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorità ed ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe, che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto dell'insegnamento in ordine alle diverse categorie di insegnanti e di studenti che la compongono.

Nell'Università di Napoli il rettore sarà scelto a maggioranza di voti da tutti i professori componenti il corpo universitario sopra tre candidati proposti da una delle Facoltà tra i professori ordinari ed emeriti che fanno parte della medesima. Tutte le Facoltà eserciteranno questo diritto l'una dopo l'altra successivamente. La nomina del rettore scelto dal corpo universitario sarà valida dopo l'approvazione del ministro. Quando questa venisse rigettata, si procederà ad una seconda elezione per la quale la Facoltà non potrà proporre fra i candidati colui la cui nomina è stata rigettata. La carica di rettore dura due anni.

Art. 71.

(Art. 151 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Il rettore mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti, le autorità e gli ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi alla Università.

A questo fine riforma e, secondo i casi, annulla i loro atti, salvo ricorso al ministro.

Art. 72.

(Art. 152 della legge 13 novembre 1859, n. 3725. — Art. 48, comma 2°, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Informa il ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno de' propri doveri accademici. Fa le opportune ammonizioni ufficiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro.

Art. 73.

(Art. 153 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 48, comma 3°, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai presidi delle rispettive Facoltà ed ai membri del corpo accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all'ordine dei loro studi, e alla loro diligenza. Mantiene in tutti gli stabilimenti universitari l'osservanza della disciplina scolastica.

Conferma o, secondo i casi, mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui.

Designa al ministro per gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Art. 74.

(Art. 154 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Fa annualmente una relazione, che trasmette unitamente a quelle parziali dei presidi di Facoltà, intorno alle condizioni dell'insegnamento, ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti dell'Università.

Art. 75.

(Art. 155 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 48, quarto capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Pronunzia intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni ai corsi ed all'ammissione agli esami.

Pronunzia egualmente, salvo ricorso al ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. 76.

(Art. 156 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 48, quinto capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Dà i diplomi di laurea, i quali dovranno essere muniti del suggello della Università e di quelli della corrispondente Facoltà, con le firme del rettore, del preside della Facoltà e del capo della segreteria.

Dà i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà, come altresì le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime.

Art. 77.

(Art. 157 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 48, terz'ultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Veglia alla conservazione delle fabbriche, delle biblioteche, dei musei, dei gabinetti ed in generale di tutti gli stabilimenti analoghi, che sono annessi all'Università.

Art. 78.

(Art. 158 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 48, penultimo capoverso, della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Convoca il corpo accademico, ne presiede le adunanze e lo precede nelle pubbliche solennità.

Art. 79.

(Art. 165 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Tabella *A* della legge 7 luglio 1907, n. 472).

La indennità ai rettori è fissata in L. 1200 annue.

Art. 80.

(Art. 159 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Nelle diverse sue funzioni il rettore è assistito dai presidi delle Facoltà.

Il preside anziano lo surrogherà nei casi d'impedimento.

Art. 81.

(Art. 160 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 53 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 — Art. 15 della legge 17 ottobre 1860, n. 263, sull'istruzione superiore in Sicilia).

(Capo III del regolamento per l'Università di Pisa approvato con rescritto di S. A. I. e regolamento del 9 novembre 1814).

I presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i professori ordinari, o tra i professori emeriti della rispettiva Facoltà. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili.

Nell'Università di Napoli l'ufficio di preside sarà esercitato dai professori ordinari e dai professori emeriti successivamente, per ogni anno secondo l'ordine della loro nomina. Tra quelli che sono nominati contemporaneamente sarà preferito il più antico di età. Il professore più anziano della Facoltà sostituirà il preside in tutti i casi d'assenza del medesimo.

Nelle Università siciliane i presidi sono nominati dalle rispettive Facoltà a pluralità di suffragi.

Nelle Università toscane la carica di preside è annuale e passa per turno dal professore più anziano della Facoltà al meno anziano, che abbia compiuto cinque anni di servizio.

I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facoltà cui sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercitano nell'intera Università.

Convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pubbliche solennità.

Art. 82.

(Art. 161 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell' insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame e alle deliberazioni del Consiglio superiore. Conosce dei falli che importano contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 99 del presente testo unico, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 98 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina. Fa annualmente una relazione al rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina ed intorno alle provvisioni che crederà necessarie pel miglior andamento degli studi.

Art. 83.

(Art. 162 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Sull'invito del ministro o del rettore, ognuna delle Facoltà prepara i progetti di regolamento e dà tutti i pareri che secondo l'ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti.

Art. 84.

(Articoli 163 e 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'Accademia stabilita in Milano sarà retta da un preside nominato dal Re con norme sopraindicate all'art. 81. Egli eserciterà nell'Istituto a cui è preposto l'autorità stessa che è attribuita ai rettori ed ai presidi nelle Università.

Un segretario nominato nella Facoltà, farà presso il preside l'uffizio dei segretari delle Università. Potranno esservi aggiunti, a norma del bisogno, degli impiegati inferiori.

CAPO VII.

Degli studenti e degli uditori

Art. 85.

(Art. 119 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 5 della legge 30 maggio 1875, n. 2513 — Articoli 1 e 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224).

Le tasse e soprattasse scolastiche per le Università e per gli Istituti superiori sono fissate dalla tabella *G* annessa al presente testo unico.

Il pagamento fatto per una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo studente si trasferisca in altre.

Le soprattasse di esame si verseranno dagli studenti nella cassa dell'Università od Istituto, prima della iscrizione agli esami.

Il fondo annualmente costituito dalle soprattasse versate dagli studenti sarà erogato interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici e distribuito in ragione del numero degli esami cui ciascun membro avrà preso parte.

Coloro i quali sono ammessi a frequentare come uditori qualche corso particolare nella Università, sono tenuti a pagare una quota delle tasse d'iscrizione e della soprattassa di cui nella tabella *G*.

Art. 86.

(Art. 120 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'uditore può chiedere ed ottenere un certificato di frequentazioni o di subito esame, del corso di lezioni, al quale sia stato regolarmente iscritto, mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Art. 87.

(Art. 123 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 2 della legge 28 maggio 1903, n. 224).

Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica può essere accordata la dispensa per intero o per metà delle tasse e soprattasse secondo le norme ed i criteri da fissarsi per decreto Reale.

Art. 88.

(Art. 125 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado a cui aspirano. Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studi.

Art. 89.

(Art. 4, ultimo comma, della legge 28 maggio 1903, n. 224).

Nelle Università ov'è maggiore il numero degli studenti, le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potrà presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione.

Art. 90.

(Art. 126 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 57 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

La laurea dottorale verrà conferita in tutte le Facoltà agli studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico.

Art. 91.

(Art. 132 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 62 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non dopo aver superati tutti gli esami speciali.

Art. 92.

(Art. 133 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Gli esami, tanto speciali quanto generali, superati in una delle Università del Regno, hanno lo stesso effetto legale in tutte le altre.

Art. 93.

(Art. 3 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).

Il numero degli esami e quello dei componenti le Commissioni esaminatrici, sarà determinato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 94.

(Art. 4 della legge 30 maggio 1875, n. 2513).

Gli esami saranno pubblici, ed avranno luogo per ciascun candidato. Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle Commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza tra i privati docenti.

Art. 95.

(Art. 12 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare le 50 lezioni prescritte.

Art. 96.

(Art. 140 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 — Art. 70 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle Università estere di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.

Per le persone considerate all'art. 24 potrà darsi dispensa dagli esami generali: questa concessione verrà fatta con decreto Reale previo il parere del Consiglio superiore.

Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Università uno o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.

Art. 97.

(Art. 141 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffici dello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono essere fatti gli studi che a simili esami si riferiscono.

Art. 98.

(Art. 143 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Le pene che le autorità universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

1° l'ammonizione;
2° l'interdizione temporaria da uno o più corsi;
3° la sospensione dagli esami;
4° l'esclusione temporaria dall'Università.

Art. 99.

(Art. 144 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

L'applicazione della prima di queste pene può essere fatta dal

preside della Facoltà, quella della seconda dal rettore, le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà.

L'applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle autorità costituite nell'Università; per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al ministro.

Art. 100.

(Art. 145 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato l'immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 101.

(Art. 146 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

La giurisdizione disciplinaria delle diverse autorità universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

Art. 102.

(Art. 147 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Con apposito regolamento sono particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle autorità universitarie e le forme da seguirsi nell'esercizio dei medesimi.

CAPO VIII.

Del personale assistente, tecnico e subalterno e del personale di segreteria

Art. 103.

(Art. 18 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella *E* annessa al presente testo unico.

Art. 104.

(Art. 19 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti nè assistenti; per esse si può però disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove è impartito l'insegnamento obbligatorio più affine.

Art. 105.

(Art. 20 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Università od Istituto superiore secondo le tabelle *I*, *L*, *M*, annesse al presente testo unico.

Queste non potranno essere modificate se non per legge.

Art. 106.

(Art. 40 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Al personale assistente e tecnico sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 107.

(Art. 1 della legge 7 luglio 1907, n. 472).

Il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie è stabilito in conformità della tabella *H* annessa al presente testo unico.

Art. 108.

(Art. 4 della legge 7 luglio 1907, n. 472).

Non sono ammessi sotto qualunque titolo, come comandati alle segreterie universitarie, impiegati di altri uffici.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 109.

(Art. 166 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi, e per essere chiamati, eletti o autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico, purchè i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge.

Art. 110.

(Art. 167 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

Non possono essere ammessi ai concorsi universitari, nè eletti far parte dei corpi accademici, nè comechessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta un'amnistia in loro favore la quale non potrà invocarsi a favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l'interdizione nè la sospensione dello esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 111.

(Art. 168 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Art. 112.

(Art. 171 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

La divisa delle autorità universitarie, dei membri del corpo accademico, e degli insegnanti in caduna Facoltà continua ad essere quella stabilita.

Art. 113.

(Art. 13 della legge 19 luglio 1909, n. 496 — Art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 449).

I rettori delle Università, i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati; ed il Ministero dell'istruzione pubblica provvederà d'accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 114.

(Art. 23 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

La spesa degli aumenti portati dalla legge 19 luglio 1909, n. 496 agli stipendi dei professori ordinari e straordinari del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R. politecnico di Torino, della R. scuola superiore navale di Genova, degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano è a totale carico dello Stato.

In corrispondenza degli aumenti di cui sopra, e nella misura risultante da apposita liquidazione, saranno accresciuti anno per anno i contributi dello Stato nella spesa di mantenimento degli Istituti sovraindicati, stabiliti rispettivamente dalle leggi 9 luglio 1905, n. 366, e 8 luglio 1906, n. 321, dal R. decreto 26 luglio 1891, n. 480, e dalla legge 9 luglio 1905, n. 365.

Sarà pure a carico dello Stato la spesa degli aumenti di stipendio per i due professori ordinari e per lo straordinario delle scuole di elettrotecnica e di elettrochimica annesse al R. Istituto tecnico superiore di Milano.

Parimente sarà a carico dello Stato la maggiore spesa che per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 496 occorrerà oltre quella stabilita dall'art. 12 della legge 5 maggio 1907, n. 257, per il riordinamento degli insegnamenti della Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova; e quella occorrente per il miglioramento economico del personale assistente, tecnico e subalterno del R. Istituto di studi superiori di Firenze.

Art. 115.

(Art. 4 della legge 28 maggio 1903, n. 224 — Art. 38 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-902, serviranno ad aumentare, nello stato di previsione della spesa pel Ministero della pubblica istruzione, al di sopra di quanto siasi effettivamente verificato al consuntivo suddetto, gli stanziamenti relativi all'istruzione superiore, sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

A ciascuna Università od Istituto superiore saranno restituiti annualmente i tre quarti della metà dei maggiori proventi rispettivi, per erogarsi, su deliberazione del Consiglio accademico approvata dal Ministero, agli scopi previsti in questo e nel successivo articolo del presente testo unico.

Le soprattasse d'esame continueranno ad essere nella nuova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici.

Art. 116.

(Art. 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224).

I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione, in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio della istruzione superiore, le somme o le rate annuali di esse, che in base a nuove convenzioni speciali con gli enti locali e previo concorso di questi, facciano carico allo Stato per costruzioni e miglioramenti di edifizi delle Università e degli Istituti superiori.

Art. 117.

(Art. 7 della legge 28 maggio 1903, n. 224).

La quota d'aumento delle tasse e soprattasse riguardanti le varie sezioni dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze è assegnata nella sua totalità all'Istituto stesso in aumento della dotazione stabilita dalla convenzione approvata con la legge 9 luglio 1905, n. 366.

Art. 118.

(Art. 29 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Restano ferme le leggi speciali riguardanti gli Istituti d'istruzione superiore e le disposizioni della legge 22 dicembre 1901, n. 451, per l'Università di Macerata.

Disposizioni transitorie

Art. 119.

(Art. 21 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Fino alla effettiva nomina dei membri del Consiglio superiore da eleggersi dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo l'art. 1, resteranno in carica i consiglieri scaduti al 30 giugno 1909. Gli altri membri del Consiglio superiore, che al 30 giugno 1909 non avranno compiuto il quadriennio dalla loro nomina resteranno in carica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 120.

(Art. 22 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Gli aumenti quinquennali già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, saranno elevati alla misura stabilita dall'art. 27 e computati nel numero di quelli consentiti dall'articolo stesso.

Qualunque sia il numero degli aumenti conseguiti, lo stipendio complessivo non potrà mai eccedere il massimo di L. 10,000 per i professori universitari che avessero già conseguito il grado di ordinario al momento della promulgazione della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Ai professori ordinari, ai quali, all'attuazione delle leggi speciali di pareggiamento di alcune Università, venne assegnato uno stipendio iniziale di L. 6000, saranno computati, agli effetti del primo comma del presente articolo, come conseguiti due aumenti quinquennali di L. 500.

Gli aumenti stessi, come gli altri maturati o in corso di maturazione sullo stipendio anzidetto, saranno elevati alla misura sovraindicata.

Art. 121.

(Art. 24 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Tutti i professori ufficiali che attualmente hanno l'incarico di un insegnamento complementare, lo potranno conservare nelle forme di legge.

Quelli tra essi che al 30 marzo 1909 avevano un incarico di materia complementare o fondamentale retribuito in misura superiore a L. 1250, conserveranno la retribuzione da essi goduta, ritenendo la differenza fra questa e le L. 1250 come assegno personale che sarà assorbito dagli eventuali aumenti quinquennali successivi fino a concorrenza di essi. Anche tale assegno cesserà col cessare dello incarico.

Art. 122.

(Art. 25 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Ai professori ufficiali, che, alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, erano professori ordinari e straordinari contemporaneamente in più Istituti, non si applica il disposto dell'art. 28. Essi però godranno del miglioramento portato dalla legge stessa soltanto per il posto di ordinario.

Art. 123.

(Art. 26 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I professori che all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496 avevano il grado di ordinario potranno essere mantenuti nel 1° grado ed ufficio, anche dopo compiuta l'età di 75 anni, quando, a parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 24 del presente testo unico.

Art. 124.

(Art. 27 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I professori ordinari e straordinari in carica all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 41, avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

Art. 125.

(Art. 30 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Le disposizioni degli articoli 26 e 30 (comma primo) del presente testo unico, non saranno applicabili a quei professori straordinari che al 30 dicembre 1909 avessero acquistato la stabilità e fossero proposti per la promozione ad ordinario, intendendosi ad essi conservato il diritto alla promovibilità.

Art. 126.

(Art. 31 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496 avevano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a L. 2000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.

Art. 127.

(Art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Non oltre il 18 luglio 1911, il ministro, sentito il Consiglio supe-

riore, procederà alla revisione delle tabelle *I*, *L*, *M* annesse al presente testo unico, nel limite però della somma prevista dalle tabelle stesse, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie a tenore dell'art. 115 del testo predetto.

Art. 128.

(Art. 33 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Il personale assistente e tecnico con qualunque denominazione attualmente addetto alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative nelle RR. Università e nei RR. Istituti d'istruzione superiore, sarà all'atto dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, raggruppato rispettivamente nelle categorie di aiuto e di assistente, o di capotecnico, tecnico o aiuto tecnico.

Il personale subalterno sia di ruolo, sia straordinario, nella prima applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, sarà distribuito tra i bidelli e custodi e tra gl'inservienti.

Art. 129.

(Art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

La legge 19 luglio 1909, n. 496 avrà, agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle *I*, *L*, *M*.

Il personale in eccedenza sarà mantenuto in via transitoria e non oltre il 31 luglio 1911, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potrà entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 127, con tale data si intenderà eliminata.

Col 1° agosto 1911, e con le modificazioni di cui all'art. 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.

Art. 130.

(Art. 135 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Il personale assistente straordinario, che all'atto della promulgazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, si trovi addetto ai singoli Istituti, e che dopo il 31 luglio 1911 e la revisione di cui all'articolo 127, non abbia trovato posto negli uffici di ruolo stabiliti dal nuovo organico, s'intende cessato.

Art. 131.

(Art. 36 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Le cattedre di materie complementari, delle quali all'art. 104, potranno conservare, sino al 31 luglio 1911, i posti di aiuto e di assistente, di cui eventualmente fossero provviste.

Art. 132.

(Art. 37 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, percepivano uno stipendio superiore alle L. 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.

Eguale beneficio è accordato ai capi tecnici, ai tecnici ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepissero stipendi superiori a quelli stabiliti dalla legge 19 luglio 1909, n. 496 pei rispettivi uffici.

È dato inoltre un assegno *ad personam* di L. 60 e 120 al personale subalterno che avesse già conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.

Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.

Art. 133.

(Art. 39 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

Il Governo del Re è autorizzato a introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze le variazioni dipendenti dall'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **A**.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università. (*a*)

Professore ordinario . . . . Posti n. 739 (*b*)
Professore straordinario . . . . . » n. 154

(*a*) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari della Università di Macerata, stabiliti dall'allegato *A* alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(*b*) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col Regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **B**.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze — Regio Istituto di studi superiori .	41	5
Milano — Regia Accademia scientifico-letteraria	10	4
Milano — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica)	14	11
Torino — Regio Politecnico	16	8
Napoli — Regia Scuola superiore politecnica .	10	11
Bologna — Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri	8	4
Roma — Id. id.	8	4
Milano — Regia Scuola superiore di medicina veterinaria	4	2
Napoli — Id. id.	4	3
Torino — Id. id.	3	2
Genova — Regia Scuola superiore navale . .	4	7
Milano — Osservatori astronomici (Direttori)	1	—
Napoli — Osservatori astronomici (Direttori)	1	—
Roma — Osservatori astronomici (Direttori)	1	—
Napoli — Osservatorio vesuviano (Direttore) .	1	—
Milano — Istituti clinici di perfezionamento .	2	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **C.**

Ruolo dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie complementari.

Professori ordinari . . . . N. 38
Id. straordinari . . . . » 27

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **D.**

Elenco delle Regie Università e degli Istituti superiori.

Regie Università: Bologna — Cagliari — Catania — Genova — Macerata — Messina — Modena — Napoli — Padova — Palermo — Parma — Pavia — Pisa — Roma — Sassari — Siena — Torino.
Regio Istituto di studi superiori: Firenze.
Regia Accademia scientifico-letteraria: Milano.
Regio Istituto tecnico superiore (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica): Milano.
Regio Politecnico: Torino.
Regia Scuola superiore politecnica: Napoli.
Regie Scuole d'applicazione per gl'ingegneri: Bologna — Roma.
Regie Scuole superiori di medicina veterinaria: Milano — Napoli — Torino.
Regia Scuola navale superiore: Genova.
Osservatori astronomici: Milano — Napoli — Roma.
Osservatorio vesuviano: Napoli.
Istituti clinici di perfezionamento: Milano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **E.**

Tabella degli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle RR. Università ed agli altri RR. Istituti d'istruzione superiore.

	GRADO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Aumenti sessennali
1	Aiuti	2,000	—	Due aumenti sessennali del decimo dello stipendio iniziale, decorrenti, per coloro che hanno diritto altresì agli aumenti quinquennali, dal giorno nel quale l'ultimo aumento fu conseguito.
	Assistenti	1,500	—	
	Astronomi	3,500	3 di L. 500 ciascuno	
	Astronomi aggiunti . .	2,500		
	Assistenti degli osservatori astronomici. .	2,000		
2	Capi tecnici.	2,000	4 di L. 200 ciascuno	
	Tecnici	1,500		
	Aiutanti tecnici	1,000	—	
	Levatrici	1,500	—	
	Levatrici assistenti . .	1,000	—	
3	Bidelli e custodi . . .	1,200	4 di L. 150 ciascuno	
	Inservienti	1,000		

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **F.**

Tasse da pagarsi per la libera docenza.

Tassa pel decreto di abilitazione alla libera docenza . . . . L. 250
Tassa pel decreto di trasferimento della abilitazione stessa da una Università ad un'altra . . . . » 100

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **G.**

Tasse scolastiche per le Università e gli Istituti superiori.

Tassa d'immatricolazione:
per gli studenti di giurisprudenza, notariato, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia . . . . L. 75
per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia . . . » 50
Tassa d'iscrizione annuale:
per gli studenti di giurisprudenza e notariato . . . . » 220
per gli studenti d'ingegneria . . . . » 165
per gli studenti di medicina . . . . » 155
per gli studenti di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia . . . . » 125
per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia. . . . » 75
Soprattassa annuale per gli esami speciali . . . . » 20
Soprattassa per l'esame di laurea o di diploma:
per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia . . . » 30
per tutti gli altri . . . . » 50
Tassa di diploma:
per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia . . . . » 50
per tutti gli altri . . . . » 100
Scuole di magistero, presso la Facoltà di lettere e filosofia e presso quella di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Tassa (unica per il biennio, che si paga nel 2° anno) . . . » 75
Soprattassa per l'esame di diploma . . . . » 35

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione in un esame speciale dovrà pagare la soprattassa di L. 10 per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea o di diploma, dovrà pagare nuovamente la soprattassa, all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso in conformità delle norme vigenti alla ripetizione di esso.

Nel rimborsare la quota delle tasse di iscrizione ai liberi docenti, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla presente tabella.

Le tasse e soprattasse per le scuole d'ostetricia sono:
Tassa d'immatricolazione. . . . . L. 15
Tassa d'iscrizione (corso biennale) . . . . » 40
Soprattassa d'esame (corso biennale) . . . . » 24
Tassa di diploma . . . . » 10

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella **H.**

Ruolo del personale delle segreterie universitarie.

3 Direttori di 1ª classe . . . . a L. 6000
5 » 2ª » . . . . » 5000
5 » 3ª » . . . . » 4500
20 Segretari di 1ª classe . . . . » 4000
19 » 2ª » . . . . » 3500
18 » 3ª » . . . . » 3000
24 Vice segretari di 1ª classe . . . . » 2500
20 » 2ª » . . . . » 2000
17 » 3ª » . . . . » 1500
Rimunerazione di due impiegati dell'università di Torino incaricati del servizio del collegio « Carlo Alberto » . » 1200
Rimunerazione ad un impiegato di ogni università incaricato del servizio di economato (16) . . . . . . » 400

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Prospetto del ruolo organico che si propone per il personale assistente delle Regie Università ed Istituti superiori. Tabella I.

	CATTEDRE IN GENERE	Bologna			Cagliari			Catania			Genova			Messina			Modena			Napoli			Padova			Palermo		
		Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale
1	Clinica medica	1	3	6,500	1	1	3,500	1	2	5,000	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	6	12	30,000	1	2	5,000	1	2	5,000
2	Clinica chirurgica	1	3	6,500	1	1	3,500	1	2	5,000	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	4	8	20,000	1	2	5,000	1	2	5,000
3	Clinica ostetrico-ginecologica	1	2	5,000	1	1	3,500	1	2	5,000	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	2	5	11,500	1	2	5,000	1	2	5,000
4	Clinica dermosifilopatica	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	2	3	8,500	1	1	3,500	1	1	3,500
5	Clinica delle malattie mentali e nervose	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	2	3	8,500	1	1	3,500	1	1	3,500
6	Clinica oftalmica	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	3	6,500	1	1	3,500	1	1	3,500
7	Clinica pediatrica	1	1	3,500	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	2	3	8,500	1	1	3,500	1	1	3,500
8	Patologia speciale medica	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	2	4	10,000	1	»	2,000	1	»	2,000
9	Patologia speciale chirurgica	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000
10	Igiene	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	3	6,500	1	1	3,500	1	1	3,500
11	Medicina legale	1	1	3,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	1	2	5,000	»	1	1,500	»	1	1,500
12	Anatomia umana	1	(a) 2	5,000	1	1	3,500	1	2	5,000	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	2	3	8,500	1	2	5,000	1	3	6,500
13	Fisiologia	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	3	6,500	1	1	3,500	1	1	3,500
14	Anatomia patologica	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	3	6,500	1	1	3,500	1	1	3,500
15	Patologia generale	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000
16	Materia medica e farmacologia	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000
17	Chimica generale	1	3	6,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	3	6,500	1	3	6,500	1	1	3,500
18	Chimica farmaceutica	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	3	6,500	1	2	5,000	1	1	3,500
19	Fisica	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	1	3	6,500	1	2	5,000	1	1	3,500
20	Gabinetto di fisica terrestre ed osservatori meteorologici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	2	2	7,000	»	1	1,500	»	»	»
21	Anatomia comparata	1	»	2,000	»	»	»	»	»	»	1	»	2,000	»	»	»	1	»	2,000	1	1	3,500	»	»	»	»	»	»
22	Zoologia	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	»	»	»	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500
23	Orto botanico ed erbario coloniale	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500
24	Geologia	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500
25	Mineralogia	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»
26	Disegno d'architettura elementare	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500
27	Disegno d'ornato	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»
28	Geometria descrittiva con disegno	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500
29	Geometria proiettiva con disegno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»
30	Geodesia	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500
31	Meccanica razionale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»
32	Algebra complementare	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500
33	Geometria analitica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»
34	Calcolo infinitesimale	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500
35	Statica grafica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
36	Chimica fisiologica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000	»	»	»	»	»	»
37	Semeiotica clinica medica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
38	Parassitologia	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
39	Elettroterapia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»
40	Psicologia sperimentale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»
41	Clinica rino-oto-laringoiatrica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000	»	»	»	»	»	»
42	Medicina operatoria	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	1	1	3,500	»	»	»	»	1	1,500
43	Chimica applicata	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(a) Compreso l'assistente per l'anatomia microscopica.

Segue Tabella I.

N.	CATTEDRE IN GENERE	Parma Aiuti	Parma Assistenti	Parma Spesa totale	Pavia Aiuti	Pavia Assistenti	Pavia Spesa totale	Pisa Aiuti	Pisa Assistenti	Pisa Spesa totale	Roma Aiuti	Roma Assistenti	Roma Spesa totale	Sassari Aiuti	Sassari Assistenti	Sassari Spesa totale	Siena Aiuti	Siena Assistenti	Siena Spesa totale	Torino Aiuti	Torino Assistenti	Torino Spesa totale	Milano Aiuti	Milano Assistenti	Milano Spesa totale	TOTALI Aiuti	TOTALI Assistenti	TOTALI Spesa complessiva
1	Clinica medica	1	2	5,000	1	3	6,500	1	2	5,000	2	3	8,500	1	1	3,500	1	1	3,500	2	3	8,500	»	»	»	23	41	107,500
2	Clinica chirurgica	1	2	5,000	1	3	6,500	1	2	5,000	2	3	8,500	1	1	3,500	1	1	3,500	2	3	8,500	»	»	»	21	37	97,500
3	Clinica ostetrico-ginecologica	1	2	5,000	1	2	5,000	1	2	5,000	1	4	8,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	3	6,500	»	»	»	17	33	83,500
4	Clinica dermosifilopatica	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	»	»	»	17	20	64,000
5	Clinica delle malattie mentali e nervose	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	2	3	8,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	»	»	»	18	21	67,500
6	Clinica oftalmica	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	»	»	»	16	19	60,500
7	Clinica pediatrica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	5,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	9	25,500
8	Patologia speciale medica	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	»	»	»	17	8	46,000
9	Patologia speciale chirurgica	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	»	»	»	16	6	41,000
10	Igiene	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	2	5,000	»	»	»	16	11	48,500
11	Medicina legale	»	1	1,500	1	1	3,500	»	1	1,500	1	1	3,500	»	1	1,500	»	1	1,500	1	1	3,500	»	»	»	5	17	35,500
12	Anatomia umana	1	2	5,000	1	2	5,000	1	2	5,000	1	3	6,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	3	6,500	»	»	»	17	31	80,500
13	Fisiologia	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	2	5,000	»	»	»	16	15	54,500
14	Anatomia patologica	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	1	2	5,000	1	»	2,000	1	»	2,000	1	2	5,000	»	»	»	16	15	54,500
15	Patologia generale	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	»	»	»	16	5	39,500
16	Materia medica e farmacologia	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	1	3,500	1	»	2,000	1	»	2,000	1	1	3,500	»	»	»	16	5	39,500
17	Chimica generale	1	2	5,000	1	3	6,500	1	2	5,000	1	3	6,500	»	1	1,500	»	1	1,500	2	3	8,500	»	»	»	15	27	70,500
18	Chimica farmaceutica	1	1	3,500	1	2	5,000	1	1	3,500	1	1	3,500	»	1	1,500	»	1	1,500	1	3	6,500	»	»	»	14	19	56,500
19	Fisica	1	1	3,500	1	2	5,000	1	3	6,500	1	3	6,500	»	1	1,500	»	1	1,500	1	2	5,000	»	»	»	14	24	64,000
20	Gabinetto di fisica terrestre ed osservatori meteorologici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	5	11,500
21	Anatomia comparata	»	»	»	1	1	3,500	»	»	»	1	1	3,500	»	»	»	»	»	»	1	»	2,000	»	»	»	7	3	18,500
22	Zoologia	1	»	2,000	1	1	3,500	1	1	3,500	1	1	3,500	»	1	1,500	»	1	1,500	1	1	3,500	»	»	»	13	10	41,000
23	Orto botanico ed erbario coloniale	1	»	2,000	1	1	3,500	1	1	3,500	2	1	5,500	»	1	1,500	»	1	1,500	1	1	3,500	»	»	»	15	11	46,500
24	Geologia	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	13	19,500
25	Mineralogia	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	12	18,000
26	Disegno d'architettura elementare	»	1	1,500	»	2	3,000	»	»	»	»	2	3,000	»	»	»	»	»	»	»	3	4,500	»	»	»	»	16	24,000
27	Disegno d'ornato	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	7,500
28	Geometria descrittiva con disegno	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	3	4,500	»	»	»	»	16	24,000
29	Geometria proiettiva con disegno	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	6,000
30	Geodesia	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	10	15,000
31	Meccanica razionale	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	4	6,000
32	Algebra complementare	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	15,000
33	Geometria analitica	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000	»	»	»	»	7	10,500
34	Calcolo infinitesimale	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	13	19,500
35	Statica grafica	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000
36	Chimica fisiologica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	4,500
37	Semeiotica clinica medica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
38	Parassitologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
39	Elettroterapia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
40	Psicologia sperimentale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	3	4,500
41	Clinica rino-oto-laringoiatrica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	6	9,000
42	Medicina operatoria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	5	9,500
43	Chimica applicata	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	6,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	6,500

Segue Tabella I.

CATTEDRE IN GENERE	Bologna			Cagliari			Catania			Genova			Messina			Modena			Napoli			Padova			Palermo		
	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale	Aiuti	Assistenti	Spesa totale
44 Istologia e fisiologia generale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3,500	»	»	»	»	»	»
45 Antropologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	1	1,500	»	»	»
46 Farmacognosia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
47 Glottologia	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
48 Archeologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
49 Scuole di medicina veterinaria	2	6	13,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	5	11,500	3	10	21,000	»	»	»	»	»	»
50 Fisica tecnologica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
51 Scuole d'applicaz. per gli ingegn.	4	8	20,000	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»	8	16	40,000	4	8	20,000	5	11	26,500
52 Scuole superiori d'agraria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
53 Pedagogia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
54 Laborat. di botanica crittogamica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	28	51		19	14		19	25		20	27		19	12		21	22		51	121		24	45		25	41	
55 Osservatori astronomici	2		5,500	»		»	3		8,000	»		»	»		»	»		»	5		12,500	2		5,500	6		14,500
Totale degli aiuti ed assistenti e spesa in ogni sede — Spesa	81			33			47			47			31			43			177			71			72		
Totale degli aiuti ed assistenti e spesa in ogni sede — Aiuti e assistenti			138,000			59,000			83,500			80,500			56,000			75,000			296,000			121,000			126,000

Segue Tabella I.

N.	CATTEDRE IN GENERE	Parma Aiuti	Parma Assistenti	Parma Spesa totale	Pavia Aiuti	Pavia Assistenti	Pavia Spesa totale	Pisa Aiuti	Pisa Assistenti	Pisa Spesa totale	Roma Aiuti	Roma Assistenti	Roma Spesa totale
44	Istologia e fisiologia generale	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	1	1	3,500
45	Antropologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	3,500
46	Farmacognosia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
47	Glottologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
48	Archeologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
49	Scuole di medicina veterinaria	2	5	11,500	»	»	»	2	5	11,500	»	»	»
50	Fisica tecnologica	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»
51	Scuole d'applicaz. per gli ingegn.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	10	25,000
52	Scuole superiori d'agraria	»	»	»	»	»	»	»	7	10,500	»	»	»
53	Pedagogia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000
54	Laborat. di botanica crittogamica	»	»	»	»	1	1,500	»	»	»	»	»	»
		21	29		21	44		21	44		34	75	
55	Osservatori astronomici	1		2,000	»		»	»		»	5		14,000
	Totale degli aiuti ed assistenti e spesa in ogni sede – Aiuti e assistenti	51			65			65			114		
	Totale degli aiuti ed assistenti e spesa in ogni sede – Spesa			87,500			108,000			108,000			194,500

N.	CATTEDRE IN GENERE	Sassari Aiuti	Sassari Assistenti	Sassari Spesa totale	Siena Aiuti	Siena Assistenti	Siena Spesa totale	Torino Aiuti	Torino Assistenti	Torino Spesa totale	Milano Aiuti	Milano Assistenti	Milano Spesa totale	TOTALI Aiuti	TOTALI Assistenti	TOTALI Spesa complessiva
44	Istologia e fisiologia generale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	8,500
45	Antropologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	6,500
46	Farmacognosia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
47	Glottologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
48	Archeologia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
49	Scuole di medicina veterinaria	»	»	»	»	»	»	2	6	13,000	2	7	14,500	15	44	96,000
50	Fisica tecnologica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
51	Scuole d'applicaz. per gli ingegn.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	20	50,000	36	74	184,000
52	Scuole superiori d'agraria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	10,500
53	Pedagogia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3,000
54	Laborat. di botanica crittogamica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1,500
		14	15		14	13		26	60		12	27		389	665	1,775,500
55	Osservatori astronomici	»		»	»		»	3		8,000	3		6,500	30		76,500
	Totale degli aiuti ed assistenti e spesa in ogni sede – Aiuti e assistenti	29			27			89			42			1,034		
	Totale degli aiuti ed assistenti e spesa in ogni sede – Spesa			50,500			47,500			150,000			71,000			1,852,000

RIEPILOGO.

Aiuti	Num. 389	1054		L. 778,000
Assistenti	» 665			» 997,500
Osservatori:				
Astronomi	» 8	30		» 28,000
Astronomi aggiunti	» 9			» 22,500
Assistenti	» 13			» 26,000
				L. 1,852,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella L.

Ruolo organico del personale tecnico addetto agli Istituti scientifici e scientifico-pratici.

ISTITUTI O CATTEDRE	BOLOGNA				CAGLIARI				CATANIA				GENOVA				MESSINA			
	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio
Chimica generale	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Fisica	1	»	Capo tecn.	2,000	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
	1	»	Tecnico	1,500																
	»	2	Aiuti tecn.	2,000																
Chimica farmaceutica	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Fisica terrestre (meteorol.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	Aiuto tecn.	1,000	»	»	»	»
Zoologia	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
Anatomia comparata	1	»	Tecnico	1,500									1	»	Tecnico	1,500				
Orto botanico	2	»	Tecnici	3,000	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
Museo ed erbario coloniale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Mineralogia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Geologia	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Anatomia umana	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisiologia umana	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Anatomia patologica	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia generale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Materia medica e farmacol.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia speciale medica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia speciale chirurg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica medica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica chirurgica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica ostetrica	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500
	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	»	»	»	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	1	Levatrice assistente	1,000
Clinica oculistica	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Igiene	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Medicina legale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Istologia e fisiologia generale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuole d'applicazione	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuole super. di veterinaria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Osservatori astronomici	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisica tecnologica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	15	3			6	»			9	1			8	2			4	1		
Tecnici in ciascuna sede	18				6				10				10				5			
Spesa per ciascuna sede				26,000				9,000				14,500				14,000				7,000

Segue Tabella **L.**

ISTITUTI O CATTEDRE	MODENA				NAPOLI				PADOVA				PALERMO				PARMA			
	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio
Chimica generale . . .	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
Fisica	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
					»	1	Aiuto tecn.	1,000	»	1	Aiuto tecn.	1,000								
Chimica farmaceutica .	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
Fisica terrestre (meteor.)	»	1	Aiuto tecn.	1,000	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	Aiuto tecn.	1,000
					»	1	Aiuto tecn.	1,000												
Zoologia	1	»	Tecnico	1,500	2	»	Tecnici	3,000	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
Anatomia comparata . .					2	»	Tecnici	3,000												
Orto botanico	1	»	Tecnico	1,500	2	»	Tecnici	3,000	1	»	Tecnico	1,500	2	»	Tecnici	3,000	2	»	Tecnici	3,000
Museo ed erbario coloniale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Mineralogia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Geologia	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Anatomia umana . . .	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisiologia umana	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Anatomia patologica . .	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia generale . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Materia medica e farmac.	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Patologia speciale medica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia speciale chirurg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Clinica medica	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica chirurgica	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica ostetrica.	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500
	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	»	»	»	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	1	Levatrice assistente	1,000
Clinica oculistica	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»
Igiene	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»
Medicina legale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»
Istologia e fisiologia gener.	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuole d'applicazione . .	»	»	»	»	4	»	Tecnici	6,000	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
					»	2	Aiuti tecn.	2,000	»	1	Aiuto tecn.	1,000								
Scuole superiori di veter	»	»	»	»	2	»	Tecnici	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Osservatori astronomici .	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisica tecnologica	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	7	2			25	4			11	3			12	1			7	2		
Tecnici in ciascuna sede . . .	9				29				14				13				9			
Spesa per ciascuna sede . . .				12,500				41,500				19,500				19,000				12,500

Segue Tabella L.

ISTITUTI O CATTEDRE	PAVIA				PISA				ROMA				SASSARI				SIENA			
	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tecnici	Grado	Stipendio
Chimica generale	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisica	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Capo tecn.	2,000	1	»	Capo tecn.	2,000	»	1	Aiuto tecn.	1,000	1	»	Tecnico	1,500
	»	1	Aiuto tecn.	1,000	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500								
					»	1	Aiuto tecn.	1,000	»	1	Aiuto tecn.	1,000								
Chimica farmaceutica	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500
Fisica terrest. (meteorologia)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Zoologia	1	»	Tecnico	1,500	2	»	Tecnici	3,000	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
	»	1	Aiuto tecn.	1,000					»	1	Aiuto tecn.	1,000								
Anatomia comparata	1	»	Tecnico	1,500					1	»	Capo tecn.	2,000								
	»	1	Aiuto tecn.	1,000					2	»	Tecnici	3,000								
									1	»	Capo tecn.	2,000								
Orto botanico	2	»	Tecnici	3,000	2	»	Tecnici	3,000	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500
									»	1	Aiuto tecn.	1,000								
Museo ed erbario coloniale	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Mineralogia	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Geologia	»	»	»	»	2	»	Tecnici	3,000	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Anatomia umana	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	2	»	Tecnici	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»
Fisiologia umana	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Anatomia patologica	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia generale	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Materia medica e farmacol.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia speciale medica	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Patologia speciale chirurg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica medica	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica chirurgica	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Clinica ostetrica	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500	1	»	Levatrice	1,500
	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	1	Levatrice assistente	1,000	»	1	Levatr. ass.	1,000					»	1	Levatrice assistente	1,000
									1	»	Tecnico	1,500								
Clinica oculistica	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Igiene	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	Tecnici	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»
Medicina legale	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Istologia e fisiologia gener.	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuole d'applicazione	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	Tecnici	3,000	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuole superiori di veterin.	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Osservatori astronomici	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»
									1	»	Tecnico	1,500								
Fisica tecnologica	»	»	»	»	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
					»	1	Aiuto tecn.	1,000												
	10	4			18	3			31	4			3	1			5	1		
Tecnici in ciascuna sede	14				21				35				4				6			
Spesa per ciascuna sede				19,000				30,500				52,000				5,500				8,500

Segue Tabella L.

ISTITUTI O CATTEDRE	TORINO				MILANO				Totali		
	Tecnici	Aiuti tec.	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tec.	Grado	Stipendio	Tecnici	Aiuti tec.	Spesa complessiva
Chimica generale	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	13	»	19,500
Fisica	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	3 capi	»	6,000
	»	1	Aiuto tec.	1,000	»	»	»	»	15	9	31,500
Chimica farmaceutica	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	14	»	21,000
Fisica terrestre (meteor.)	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	5,500
Zoologia	1	»	Capo tec.	2,000	»	»	»	»	2 capi	»	4,000
Anatomia comparata	2	»	Tecnici	3,000					26	3	42,000
Orto botanico	2	»	Tecnici	3,000	»	»	»	»	1 capo	»	2,000
									23	1	35,500
Museo ed erbario colon.	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Mineralogia	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Geologia	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	6	»	9,000
Anatomia umana	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	7	»	10,500
Fisiologia umana	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	10	»	15,000
Anatomia patologica	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	6	»	9,000
Patologia generale	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Materia medica e farm.	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Patologia spec. medica	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1,500
Patologia spec. chirurgica	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1,500
Clinica medica	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Clinica chirurgica	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Clinica ostetrica	1	»	Levatrice	1,500	»	»	»	»	17	13	38,500
	»	1	Levatrice assistente	1,000							
Clinica oculistica	1	»	Tecnico	1,500	»	»	»	»	4	»	6,000
Igiene	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	4,500
Medicina legale	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1,500
Istologia e fisiol. generale	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	3,000
Scuole d'applicazione	»	»	»	»	4	»	Tecnici	6,000	12	3	21,500
Scuole super. di veterin.	2	»	Tecnici	3,000	2	»	Tecnici	3,000	7	»	10,500
Osservatori astronomici	1	»	Tecnico	1,500	1	»	Tecnico	1,500	7	1	11,500
	»	1	Aiuto tec.	1,000							
Fisica tecnologica	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	2,500
	17	3			7	»			195	35	
Tecnici in ciascuna sede	20				7				230		
Spesa per ciascuna sede				29,000				10,500			330,500

RIASSUNTO

Capi tecnici N. 6 . . . L. [illegible]
Tecnici » 189 . . . » 283,500
Aiuti tecnici » 35 . . . » 35,000
N. 230 L. 330,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Tabella M.

Tabella numerica del personale subalterno delle Regie Università e dei RR. Istituti d'istruzione superiore.

	1ª classe Bidelli e custodi	2ª classe Inservienti	Totale
Università.			
Bologna	15	48	63
Cagliari	7	19	26
Catania	12	36	48
Genova	10	30	40
Macerata	1	—	1
Messina	7	24	31
Modena	8	27	35
Napoli	60	189	249
Padova	12	40	52
Palermo	13	43	56
Parma	10	30	40
Pavia	12	38	50
Pisa	20	40	60
Roma	28	75	103
Sassari	5	16	21
Siena	6	21	27
Torino	23	46	69
Scuole d'applicazione per gli ingegneri.			
Bologna	2	6	8
Roma	3	9	12
Scuola superiore politecnica di Napoli	4	10	14
R. Istituto tecnico superiore di Milano	4	10	14
Scuole superiori di medicina veterinaria.			
Milano	5	15	20
Napoli	5	15	20
Torino	5	15	20
RR. osservatori astronomici autonomi			
Milano	—	1	1
Napoli	1	4	5
Roma	1	1	2
R. Accad. scientifico-letter. di Milano	2	1	3
Totale	281	809	1,090

SPESA

Per n. 281 subalterni di 1ª classe a L. 1200 . . L. 337,200
Per n. 809 subalterni di 2ª classe a L. 1000 . . » 809,000
Totale . . . L. 1,146,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 806 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 luglio decorso, col quale si è provveduto alla costituzione di alcuni Consorzi antifillosserici in provincia di Teramo;

Ritenuto che nell'art. 2° di detto decreto, lettera *D*, riguardante il Consorzio di Giulianova, anzichè il comune di Campli è stato erroneamente indicato il comune di Casoli come facente parte di detto Consorzio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 lettera *D* del precitato Nostro decreto deve sostituirsi al nome del comune di Casoli quello di Campli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Relazione delle LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e del tesoro a* S. M. il Re, *in udienza del 20 novembre 1910, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 3,000,000 dal fondo di riserva delle spese impreviste del Ministero del tesoro, occorrenti per le ferrovie dello Stato.

SIRE!

La legge sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private ha istituito un fondo di riserva inteso a far fronte ad imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

Negli esercizi finanziari precedenti furono eseguiti prelevamenti dal detto fondo in misura notevole, e precisamente in L. 10,512,994.06 nel 1906-907, in L. 6,222,640.20 nel 1907-908 ed in L. 14,107,549.13 nel 1908-909.

Nello scorso esercizio 1909-910 si verificarono per l'azienda delle ferrovie dello Stato notevoli eccedenze d'impegni, dovute in parte alle maggiori spese, specialmente nella manutenzione del materiale rotabile, resesi necessarie per l'imprevisto aumento dei prodotti del traffico, ed in parte a deficente previsione e ad imperfetto calcolo degli effetti del sistema del bilancio al lordo, che, in conseguenza della legge 25 giugno 1909, n. 372, venne in detto esercizio applicato per la prima volta.

I prodotti delle ferrovie dello Stato, previsti in L. 469,850,000 con l'assestamento del bilancio, furono invece accertati col consuntivo in L. 481,245,190.81, con un aumento di L. 11,395,190.81.

Per effetto delle dette eccedenze d'impegni, le quali non risultano interamente coperte dall'incremento delle entrate e dalle economie verificatesi in alcuni capitoli della spesa, l'avanzo della gestione da versare al tesoro verrebbe a subire, in confronto alla previsione, una diminuzione di L. 12,671,699.73.

A ciò si aggiunga che, a partire dall'esercizio 1909-910, il tesoro sopporta l'onere delle quote di prodotto spettanti ai concessionari di ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse alla industria privata e comprese nella rete dello Stato, onere che fino al 30 giugno 1909 faceva carico al bilancio dell'azienda ferroviaria e che nell'esercizio 1908-909 importò la somma di lire 11,538,277.06.

Inoltre, a meglio rappresentare il risultato della gestione 1909-1910 in rapporto alle gestioni precedenti, non va taciuto che negli esercizi 1906-907, 1907-908 e 1908-909 somme notevoli di spesa per manutenzioni delle linee e del materiale rotabile furono attribuite a deficenza di manutenzione al 30 giugno 1905 e quindi, in base al disposto dell'art. 21 lettera *c*), della legge 7 luglio 1907, n. 429, passate a carico della parte straordinaria del bilancio ferroviario con sollievo della parte ordinaria e per conseguenza con beneficio dell'utile netto, mentre nessuno sgravio ebbe per tale titolo il bilancio dell'esercizio 1909-910.

Per le indicate ragioni, pertanto, il tesoro viene a risentire dalla gestione ferroviaria 1909-910 una cospicua riduzione sull'utile conseguito negli anni precedenti.

Ora, a rendere meno sensibile siffatta condizione di cose, è giusto fare intervenire, almeno in piccola parte, il fondo di riserva, il quale, come venne riconosciuto dal Parlamento in varie occasioni, ha appunto il fine di impedire che il bilancio generale sia turbato da repentine variazioni nelle cifre rappresentanti il gettito degli utili netti dell'azienda; rendendo possibile l'operazione di ripartire in più esercizi le spese impreviste e imprevedibili, che non possono essere sostenute in un solo esercizio senza troppo alterare l'equilibrio dei bilanci.

Fra le spese ordinarie e di esercizio del 1909-910 una segnatamente si è verificata in somma assai superiore alla spesa degli anni precedenti, quella, cioè, per la manutenzione del materiale rotabile, la quale, accertata in lire 41,069,605.36 nel 1906-907, in lire 48,858,333.84 nel 1907-908, ed in L. 58,536,945.33 nel 1908-909, è salita nel 1909-910 a L. 65,393,216.34.

Gli è perciò che si reputa opportuno valersi della facoltà consentita dall'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, prelevando dal fondo di riserva la somma di lire tre milioni da portarsi in aumento alla entrata ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie, e contemporaneamente in aumento alla previsione del capitolo 12 della spesa « Manutenzione del materiale rotabile » a parziale compenso delle rilevanti e impreviste spese sostenute nel 1909-910.

Siffatto prelevamento corrisponde appena alla metà del minore fra quelli che furono eseguiti, come si è visto, nei precedenti esercizi, nei quali, inoltre, il bilancio ferroviario si giovò, per somme non lievi, dello sgravio di spese per manutenzione di rotabili attribuite alla deficenza al 30 giugno 1905, e quindi gravate sulle spese in conto patrimoniale.

Ciò premesso ci onoriamo di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, è autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva della somma di lire tre milioni.

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, colle modificazioni apportatevi dall'art. 1° della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno presentava al 30 giugno 1910 una disponibilità di lire 10,762,631.75;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici ed il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno, a termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1° della legge 25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata la prelevazione della somma di L. 3,000,000 da inscriversi al seguente capitolo della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1909-910:

Entrata:

Capitolo 18. « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » (art. 24 comma 1° e 4° della legge 7 luglio 1907, n. 429), L. 3,000,000.

Detta somma sarà portata in aumento del seguente capitolo della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio stesso:

Spesa

Capitolo 12. « Manutenzione del materiale rotabile », L. 3,000,000.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a **S. M. il Re,** *in udienza del 27 settembre 1910, sul decreto che porta modificazioni al testo unico delle leggi sugli spiriti ed alla tariffa generale dei dazi doganali.*

SIRE!

I provvedimenti adottati col R. decreto del 21 settembre u. s. intesi a trarre dalla tassa interna sulla fabbricazione degli spiriti quel maggior reddito che da tale imposta la nostra finanza aveva ragione di attendersi, richiedono di essere completati con altra misura la quale, in attesa delle più larghe provvidenze che il Governo ha in animo di sottoporre all'approvazione del Parlamento per dare migliore assetto alla legislazione sul regime fiscale degli spiriti, valga intanto ad assicurare all'erario tutto intero il beneficio che dalla nuova misura dell'imposta esso può attendersi quando sia provveduto a renderla effettiva e non soltanto apparente.

Gli abbuoni concessi nella liquidazione della tassa, se trovano giustificazione in quanto mirano a mettere in eguali condizioni di concorrenza sul mercato interno gli spiriti tratti da materie prime di costo differente, non hanno ora ragione di essere in quanto la loro funzione sia rivolta a stabilire la stessa perequazione fra le condizioni degli spiriti di produzione nazionale e quelli d'origine estera. Ed è questo solo il fine dell'abbuono concesso ancor oggi alle fabbriche di prima categoria la cui produzione dovette essere così tutelata quando i vincoli che ci legavano con altri Stati impedivano di apprestarle più diretta difesa col dazio doganale.

Sciolti ora da questi vincoli possiamo richiamare alla loro funzione i diritti di confine facendo in modo che, sottraendosi lo Stato alla perdita di quella parte del reddito di tassa interna a cui rinunciava sotto forma di abbuono, sia da essi conservata all'industria nazionale la medesima situazione in cui si è trovata fin qui di fronte alla concorrenza estera.

A questo fine precipuo tendono i provvedimenti contenuti nel presente decreto, provvedimenti i quali finchè non siano integrati con le altre misure che potranno uscire dalle discussioni parlamentari, lasciano invariate le condizioni delle fabbriche nei loro reciproci rapporti di concorrenza, come lasciano immutata la misura dei beneficî ad esse assicurati dalle leggi ultimamente emanate.

L'interesse della finanza esige che gli accennati provvedimenti abbiano pronta attuazione per evitare che all'abolizione o alla minore misura degli abbuoni sfuggano le ingenti quantità di spiriti che potrebbero prodursi dal giorno in cui le progettate misure fossero soltanto annunciate e quello in cui per legge potessero entrare in vigore.

È con questi fini, per queste considerazioni che su deliberazione del Consiglio dei ministri, mi onoro di sottoporre il presente decreto alla sovrana sanzione.

Il numero 824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al testo unico delle leggi sugli spiriti e quelle al testo unico della tariffa generale dei dazi doganali, contenute rispettivamente nelle annesse tabelle *A* e *B*, firmate d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

In relazione con le modificazioni introdotte nella legge sugli spiriti col presente R. decreto e con l'altro del 21 settembre 1910, n. 644, è stabilito quanto segue per la restituzione della tassa sui prodotti contenenti spirito esportati all'estero:

a) per gli spiriti aggiunti ai vini tipici (marsala, porto e vermut) conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria e esportati dal 25 settembre 1910 a tutto il 30 giugno 1911 la restituzione della tassa è conservata nella misura di L. 180 per ogni ettolitro di alcool anidro che risulti aggiunto entro i limiti fissati dall'art. 13 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato col R. decreto del 16 settembre

1909, n. 704. Per gli spiriti aggiunti agli stessi vini sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, prima del 25 settembre 1910, in applicazione del penultimo comma del citato art. 13, la restituzione continuerà a essere fatta nella stessa misura di L. 180 per ettolitro di alcool anidro fino a esaurimento della quantità di vini tipici così preparati;

b) per gli spiriti contenuti nei liquori e nei prodotti ammessi a restituzione in virtù dell'ultimo comma dello stesso art. 13 del citato testo unico, la tassa continuerà a essere restituita nella misura di L. 180 per le esportazioni fatte a tutto il 31 gennaio 1911 e sarà restituita nella misura di L. 250 per le esportazioni fatte dal 1° febbraio a tutto il 31 marzo 1911;

c) per il cognac esportato all'estero, non proveniente dai magazzini di cui all'art. 9 del predetto testo unico, continuerà a essere restituita la tassa di fabbricazione nella misura di L. 180 per ogni ettolitro di alcool anidro fino al 30 giugno 1911.

Art. 3.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto 21 settembre 1910, n. 644.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA — TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Tabella A.

Modificazioni alle disposizioni del testo unico delle leggi sulla tassa interna di fabbricazione degli spiriti.

I.

È abolito l'abbuono di 10 per cento accordato alle fabbriche di spiriti di prima categoria dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato col R. decreto del 16 settembre 1909, n. 704, e modificato con l'altro R. decreto del 21 settembre 1910, n. 644.

Gli altri abbuoni concessi dallo stesso articolo 4 del citato testo unico e consolidati nella loro somma effettiva, risultante dalle disposizioni di esso testo, con l'articolo 2 del predetto decreto 21 settembre 1910, n. 644, sono conseguentemente diminuiti di L. 20 per ogni ettolitro di alcool anidro. Nella stessa misura è diminuito l'abbuono di cui all'articolo 41 dello stesso testo unico delle leggi sugli spiriti, quale risultava prima dell'attuazione del predetto R. decreto del 21 settembre 1910.

Agli abbuoni di 2 per cento e 10 per cento di cui all'articolo 18 sono rispettivamente sostituiti quelli di 3 per cento e 7 per cento.

II.

Per le esportazioni previste dai commi primo, quinto, settimo e ultimo dell'art. 13 del citato testo unico del 16 settembre 1909 è sostituita alla restituzione del 90 per cento della tassa, la restituzione dell'intera tassa. Il comma sesto dello stesso art. 13 è soppresso.

Per le esportazioni previste dall'art. 14 dello stesso testo unico sono mantenuti inalterati i benefici effettivi quali risultavano dall'applicazione del detto testo unico e già consolidati col secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 21 settembre 1910, n. 644.

III.

Il primo e secondo comma dell'art. 10 sono sostituiti col seguente:

« Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della tassa di fabbricazione nella misura di un terzo della tassa di cui è gravato se proveniente dalle fabbriche di prima categoria e nella misura di L. 60 per ogni ettolitro di alcool anidro se proveniente dalla distillazione delle vinacce o del vino ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Tabella B.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali

N. e lettera della tariffa	Denominazione della merce	Unità	Dazio L. in oro
6	Spirito:		
a	puro in botti o caratelli	Ettolitro	50
b	dolcificato o aromatizzato (compreso il rum, l'acquavite, ecc.) in botti o caratelli:		
	2. di qualsiasi altra sorta	id.	75
c	in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro:		
	2. di qualsiasi altra sorta	cento	75
d	in bottiglia di mezzo litro o meno:		
	2. di qualsiasi altra sorta	id.	55
104	Profumerie:		
a	alcooliche	quintale	115
132	Vernici:		
a	a spirito	id.	45
401	Frutta, legumi e ortaggi:		
b	nello spirito di vino	id.	150

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il numero **CCCCXXII** (*parte supplementare*) *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto che con istromento in data 2 dicembre 1895, rogato dal notaio Stefano Allocchio di Milano, il cava-

lier Lazzaro Donati donava alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano una cartella di L. 500, di rendita italiana consolidato 5 0[0 (ora L. 375 annue nette) per la istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome di « Ida Donati »;

Veduto il R. decreto 2 febbraio 1896 con cui la R. Accademia scientifico-letteraria di Milano fu autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal cav. Donati;

Veduto che con atto pubblico in data 2 giugno 1909, ricevuto dal notaio Gerolamo Serina di Milano, lo stesso cav. Lazzaro Donati dispone per una nuova donazione costituita dal capitale in L. 3000 di rendita pubblica italiana 3.75 0[0, con lo scopo che anche questa rendita, da investirsi insieme agli avanzi che si verificarono sino ad ora sulle rendite della precedente donazione, sia devoluta, in estensione degli scopi originari, all'acquisto di libri concernenti la lingua e la letteratura francese da destinarsi ad arricchire il fondo Donati già iniziato nella biblioteca della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano;

Veduta l'istanza con cui il preside-rettore della sopra citata Accademia chiede che questa sia autorizzata ad accettare la nuova donazione disposta a favore di essa dal cav. Donati;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La R. Accademia scientifico-letteraria di Milano è autorizzata ad accettare, alle condizioni sopra espresse, la nuova donazione disposta con l'istromento in data 2 giugno 1909, atti Serina, a suo favore dal cav. Lazzaro Donati, conservandole il titolo di Fondazione « Ida Donati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCCCXXIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, relativo al procedimento da tenersi dai corpi morali per ottenere l'autorizzazione ad accettare donazioni tra vivi o lasciti;

Vista la domanda del direttore del R. Istituto di Belle arti di Lucca, diretta ad avere l'autorizzazione ad accettare il legato, costituito da opere d'arte, disposto a favore di detto Istituto dal signor Francesco Barsocchini;

Considerato che tre opere soltanto, e cioè due tele antiche e un bozzetto in gesso, rappresentante Cavour, sono a giudizio di una Commissione di tecnici meritevoli di far parte delle collezioni di un Istituto governativo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. Istituto di Belle arti di Lucca è autorizzato ad accettare parzialmente, e cioè due tele antiche (paesaggio del 600) e un bozzetto in gesso rappresentante Cavour, il legato disposto a favore dell'Istituto stesso dal signor Francesco Barsocchini, con suo testamento pubblico in data 17 ottobre 1908, rogato Giovannetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **CCCCXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 gennaio 1871, n. XVI, serie 2ª, (parte supplementare), col quale sono fissate le norme per la erogazione e l'amministrazione del lascito denominato « Lettura Paroletti » in Longiano;

Ritenuta la convenienza di modificare tali norme in quanto riguardano la destinazione delle rendite del lascito;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 2 del R. decreto 27 gennaio 1871, n. XVI, serie 2ª (parte supplementare), concernente l'erogazione delle rendite del lascito denominato « Lettura Paroletti » in Longiano è sostituito il seguente:

Art. 2.

Le rendite del lascito denominato « Lettura Paro-

letti » in Longiano sono convertite a beneficio di scuole ginnasiali, ed in mancanza di queste, di scuole tecniche, di Belle arti e professionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 7 maggio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno successivo, reg. 207, fog. 262, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Aquila;

Visto l'elenco medesimo in cui fu inscritto al n. 222 il lago di Scanno per tutto lo specchio d'acqua;

Ritenuto che, con sentenza del tribunale di Sulmona 12-28 agosto 1905, emessa in causa civile fra i comuni di Scanno, di Villalago da una parte e i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze dall'altra, venne dichiarato il detto lago bene di uso pubblico dei due accennati Comuni;

Ritenuto che, con sentenza della Corte di appello di Aquila 18-24 dicembre 1908, passata in cosa giudicata, venne respinto l'appello interposto dall'Amministrazione governativa avverso la citata sentenza del tribunale;

Vista l'istanza dei comuni di Scanno e Villalago, notificata al prefetto di Aquila il 6 agosto 1910, con la quale si chiede che, in esecuzione del giudicato dell'autorità giudiziaria, il lago di Scanno venga cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato per la provincia di Aquila;

Visto l'art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dall'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Aquila è radiato il lago di Scanno, iscritto al n. 222 dell'elenco stesso.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 117,033 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 638,791 del già consolidato 5 0[0) per L. 525, al nome di *Vassio* Marianna, Pietro, Maddalena, Giuseppe, Camillo ed Angela, figli minori di Alessio e Maria Mandosso, nonchè dei figli nascituri dei detti coniugi in parti uguali sotto la legittima amministrazione del padre, domiciliati in San Germano Vercellese (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Vazio* Marianna, . . ., ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 354,468 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30, già n. 1,231,228 di L. 40, del consolidato 5 0[0, al nome di Lo Porto Emanuela, Francesco e *Rocco* di Rosario, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Terranova (Caltanissetta), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lo Porto Emanuela, Francesco e *Rocca* di Rosario, minori (come sopra) ecc....., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 478,596 di L. 11.25; 528,166 per L. 75; 528,313 per L. 30; 528,314 per L. 30 d'iscrizione sui registri della Direzione generale intestate per la nuda proprietà al nome di Nasi Margherita e Pierina di Paolo con vincolo d'usufrutto a favore di Nasi *Maria* fu Pietro, coniugata con Nasi Paolo, domiciliata a Saluzzo (Cuneo), furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè l'usufrutto vitalizio doveva essere annotato invece a favore di Nasi *Catterina-Agnese-Maria* fu Pietro coniugata con Nasi Paolo vera usufruttuaria delle rendita stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 570,315 di L. 67.50, al nome di Fassino *Elisabetta* fu Francesco, nubile, domiciliata in Avigliana, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fassino *Margherita-Elisabetta*, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 223,862 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 300 (già n. 989.570 di L. 400 del consolidato 5 0[0) al nome di Ferri *Angiolina* di Enea, minore, sotto la patria potestà, domiciliata a Bologna, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Gaslini Angela di Giuseppe vedova di Mandreschi Angelo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferri *Anna-Angiola-Maria* di Enea, minore, sotto la patria potestà, domiciliata a Bologna, con vincolo (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 n. 488,819 di L. 75-70 (già consolidato 5 0[0, n. 1,394,305 di L. 100) a favore di *Angrisani* Comincio, Vincenzo ed Annina fu Antonio-Ilario, minorenni sotto la patria potestà della madre *Sorrentino* Macrina, domiciliati in Roccapiemonte (Salerno), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Angrisano* Comincio, Vincenzo ed Annina fu Antonio-Ilario, minorenni sotto la patria potestà della madre *Ferrentino* Macrina, domiciliati in Roccapiemonte (Salerno), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 572,308 di L. 86.25 col nome di Delmastro *Paolo* fu Bartolomeo, minore, sotto la tutela di Delmastro Luigi-Antonio fu Bartolomeo, domiciliato in Torino. fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Delmastro *Mario-Paolo* fu Bartolomeo, minore ecc...... (come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 425,089 di L. 18.75 al nome di *Corte Scano Alfonsina* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Scano Antonietta fu Gavino, vedova Corte, e con vincolo di usufrutto, stato vedovile durante, in favore di Scano Antonietta fu Gavino, vedova di Corte Pasquale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Corte Cristina-Alfonsa-Silvia* fu Pasquale, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 258,603 di L. 18.75 - 17.50 (già consolidato 5 0[0, n. 1,072,693 di L. 25), a favore di *Realmuto* Maria fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Dispensa Giovanna di Santo ved. *Realmuto*, domiciliata in Mezzojuso (Palermo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Regalmuto* Maria fu Domenico, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 561,923 di L. 3.75, al nome di Ciscognetti Ciro fu *Carmine*, minore, sotto la patria potestà della madre *Cardova* Caterina fu Pasquale, vedova Ciscognetti Carmine, domiciliato in Napoli, fu così intestata por errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ciscognetti Ciro fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre *Cordua* Caterina, domiciliato a Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 549,394 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 116.25, al nome di De Marinis *Valentina* fu *Rodrigo*, nubile, domiciliata in Penna Sant'Andrea (Teramo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Marinis *Valentina-Cecilia-Matilde* fu *Emidio*, nubile, domiciliata a Penna Sant'Andrea (Teramo), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 152,000 di L. 2250, col nome di *Ferraris* Baudolina fu Pietro, moglie di Pagella Ottavio, domiciliata in Alessandria (già consolidato 5 0[0, n. 779,990 di L. 3000), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferrari* Baudolina fu Pietro, moglie, ecc....., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 293,013 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,138,735 del consolidato 5 0[0), per L. 18.75, al nome di *Dallara Marianna* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Dallari Maria* di Giuseppe, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0:

1° n. 263,308 di L. 97.50 - 91 (già consolidato 5 0[0 n. 1,081,236 di L. 130);

2° n. 263,309 di L. 30 - 28 (già consolidato 5 0[0 n. 1,081,237 di L. 40);

3° n. 277,123 di L. 618.75 - 577.50 (già consolidato 5 0[0 numero 1,105,756 di L. 825);

4° n. 277,125 di L. 277.50 - 259 (già consolidato 5 0[0 n. 1,105,758 di L. 370);

al nome di Assone *Paolo* di Alberto, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Assone *Pietro-Paolo* di Alberto, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 576,876 di L. 206.25, col nome di Novarese Camilla Maria Natalina fu Giovanni, moglie di Pelloux Silvano, domiciliato a Marsiglia, con usufrutto a favore di Lovesio *Michele* fu Carlo, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla stessa titolare ma con usufrutto a Lovesio *Francesco-Carlo-Felice-Michele* fu Carlo, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 389,824 di L. 26.25, al nome di *Celloria Carolina* di Giovanni Battista, moglie di Ferraro Giuseppe, domiciliata in Montemagno (Alessandria), con vincolo per dote della titolare, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Celoria Maria-Carolina* di Giovanni Battista, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato consolidato 5 0[0, n. 506,955 della rendita di L. 180, a favore di Parma Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato a Buenos Aires, vincolato ad ipoteca a favore di Teresa Devoto, moglie del titolare, a garenzia delle di lei dote e ragioni dotali di cui nell'atto nuziale 21 agosto 1845, rogato Devoto, contenente nel primo mezzo foglio due dichiarazioni di attribuzione e riconoscimento della proprietà della rendita da esso rappresentata, per successione testamentaria del titolare, nella persona del signor Parma Giovanni Battista.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente le dichiarazioni su accennate è stato unito al nuovo certificato consolidato 3.75-3.50 0[0, n. 86,234 di L. 135 - 126 emesso in sostituzione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 30 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 dicembre, in L. 100.30.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

1° dicembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104,43 59	102,53 59	102,86 20
3 1/2 % *netto*	104,19 69	102,44 69	102 73 21
3 % *lordo*	69,90 —	68 70 —	69.49 33

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSI generali a cattedre di scuole medie governative.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per titoli e per esame:

Concorsi abbinati.

(V. Regolamento 21 luglio 1910, n. 529).

1. — A n. 58 posti di ruolo d'insegnante di lettere italiane nei licei e negl'Istituti tecnici, così distribuiti:
n. 20 nei licei (corsi maschili e misti);
n. 38 negl'Istituti tecnici (corsi maschili e misti).

2. — A n. 38 posti di ruolo d'insegnante di storia e geografia nei licei e negl'Istituti tecnici, così distribuiti:
n. 20 nei licei (corsi maschili e misti);
n. 18 negl'Istituti tecnici (corsi maschili e misti).

3. — A n. 28 posti di ruolo d'insegnante di matematica nei licei e negli Istituti tecnici, così distribuiti:
n. 20 nei licei (corsi maschili e misti);
n. 8 negl'Istituti tecnici (corsi maschili e misti).

4. — A n. 16 posti di ruolo d'insegnante di storia naturale nei licei e negl'Istituti tecnici, così distribuiti:
n. 10 nei licei (corsi maschili e misti);
n. 6 negl'Istituti tecnici (corsi maschili e misti).

5. — A n. 20 posti di ruolo d'insegnante di fisica e chimica nei licei e di fisica negli Istituti tecnici, così distribuiti:
n. 16 nei licei (corsi maschili e misti);
n. 4 negl'Istituti tecnici (corsi maschili e misti).

6. — A n. 30 posti di ruolo d'insegnante di lingua e lettere italiane nelle scuole normali maschili e femminili, così distribuiti:
n. 12 nelle scuole normali maschili;
n. 18 nelle scuole normali femminili.

7. — A n. 36 posti di ruolo d'insegnante di pedagogia e morale nelle scuole normali maschili e femminili, così distribuiti:
n. 16 nelle scuole normali maschili;
n. 20 nelle scuole normali femminili.

8. — A n. 30 posti d'insegnante di ruolo di storia e geografia nelle scuole normali maschili e femminili, così distribuiti:
n. 14 nelle scuole normali maschili;
n. 16 nelle scuole normali femminili.

9. — A n. 40 posti d'insegnante di ruolo di canto nelle scuole normali maschili e femminili, così distribuiti:
n. 10 nelle scuole normali maschili;
n. 30 nelle scuole normali femminili.

10. — A n. 200 posti di insegnante di ruolo di lingua francese nei ginnasi, nelle scuole tecniche e nelle scuole complementari, così ripartiti:
n. 70 nei ginnasi (classi maschili o miste);
n. 120 nelle scuole tecniche (110 nei corsi maschili e misti 10 nei corsi femminili);
n. 10 nelle scuole complementari.

11. — A n. 240 posti di insegnante di ruolo di lingua italiana nelle scuole tecniche e complementari, così ripartiti:
n. 170 nelle scuole tecniche (150 nei corsi maschili e misti; 20 nei corsi femminili);
n. 70 nelle scuole complementari.

Concorsi per i licei.

12. — A n. 36 posti di insegnante di ruolo di lettere latine e greche nei licei (corsi maschili e misti).

13. — A n. 20 posti di insegnante di ruolo di filosofia nei licei (corsi maschili e misti).

Concorsi per i ginnasi.

14. — A n. 80 posti di insegnante di ruolo di materie letterarie nei ginnasi superiori (classi maschili o miste).

15. — A n. 150 posti di insegnante di ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori (classi maschili o miste).

16. — A n. 40 posti di insegnante di ruolo di matematica nei ginnasi (corsi maschili o misti).

Concorsi per gli Istituti tecnici.

17. — A n. 18 posti di insegnante di ruolo di lingua francese negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

18. — A n. 8 posti di insegnante di ruolo di lingua inglese negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

19. — A n. 10 posti di insegnante di ruolo di lingua tedesca negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

20. — A n. 18 posti di insegnante di ruolo di disegno negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

21. — A n. 10 posti di insegnante di ruolo di chimica negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

22. — A n. 30 posti di insegnante di ruolo di costruzioni e disegno di costruzioni negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

23. — A n. 30 posti di insegnante di ruolo di topografia e disegno topografico negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

24. — A n. 10 posti di insegnante di ruolo di computisteria e ragioneria negli Istituti tecnici (corsi maschili o misti).

Concorsi per gli Istituti nautici.

25. — A n. 8 posti di insegnante di ruolo di lingua italiana e storia negli Istituti nautici.

26. — A n. 6 posti di insegnante di ruolo di lingua inglese negli Istituti nautici.

27. — A n. 6 posti di insegnante di ruolo di matematica negli Istituti nautici.

28. — A n. 6 posti di insegnante di ruolo di fisica, meccanica e meteorologia negli Istituti nautici.

29. — A n. 4 posti di insegnanti di ruolo di navigazione e astronomia negli Istituti nautici.

30. — A n. 10 posti di insegnanti di ruolo di attrezzatura e manovra navale negli Istituti nautici.

31. — A n. 2 posti di insegnanti di ruolo di costruzioni navali negli Istituti nautici.

Concorsi nelle scuole tecniche.

32. — A n. 60 posti di insegnante di ruolo di disegno nelle scuole tecniche, così ripartiti:
n. 50 nei corsi maschili o misti;
n. 10 nei corsi femminili.

Concorsi per le scuole normali.

33. — A n. 20 posti di insegnante di ruolo di matematica e scienze nelle scuole normali maschili.

34. — A n. 10 posti di insegnante di ruolo di calligrafia e disegno nelle scuole normali maschili.

35. — A n. 40 posti di insegnante di ruolo di matematica nelle scuole normali femminili.

36. — A n. 24 posti di insegnante di ruolo di scienze fisiche e naturali nelle scuole normali femminili.

37. — A n. 30 posti di insegnante di ruolo di disegno nelle scuole normali femminili.

38. — A n. 12 posti di ruolo di maestra assistente e di lavori donneschi e di maestra di lavori donneschi nelle scuole normali femminili così ripartiti (legge 8 aprile 1906, n. 142, tab. *A*, nota 2):
n. 6 posti di maestra assistente e di lavori donneschi;
n. 6 posti di maestra di lavori donneschi.

39. — A n. 14 posti di ruolo di maestra di giardino d'infanzia nelle scuole normali femminili.

40. — A n. 15 posti di ruolo di insegnante di calligrafia nelle scuole normali femminili.

Concorsi per le scuole complementari.

41. — A n. 80 posti di ruolo di insegnante di storia e geografia nelle scuole complementari.

Tutti coloro che sono forniti dei titoli richiesti possono partecipare ai predetti concorsi, senza distinzione di sesso, tranne che a quelli per i posti propri della scuola complementare, per quelli di maestra assistente e di lavori donneschi e di maestra di giardino d'infanzia, ai quali sono ammesse le sole donne.

Ai concorrenti maschi però sono riservate le nomine a posti vacanti negli istituti di istruzione classica e tecnica e nelle scuole normali maschili, i quali corrispondano a classi o corsi completi maschili o misti, alle donne le nomine a quelli corrispondenti a classi o corsi completi femminili. A questo effetto le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno distinte per le classi o corsi maschili e misti e per le classi o corsi femminili, in relazione al numero dei posti rispettivamente messi a concorso.

Nei concorsi a posti vacanti nelle scuole normali femminili che non siano quelli propri della scuola complementare, o quelli di maestra assistente e lavori donneschi e di maestra di giardini di infanzia, la Commissione giudicatrice formerà un'unica graduatoria, in cui saranno compresi i vincitori e gli idonei senza distinzione di sesso, e secondo la quale si faranno le nomine.

Nei concorsi abbinati si formerà un'unica graduatoria dei concorrenti; ma per quelli di essi banditi per provvedere anche a cattedre che sono riservate alle donne, si formerà una speciale graduatoria di queste.

Chi intende di prendere parte ai predetti concorsi, deve inviare direttamente alla Divisione IV del Ministero dell'istruzione (palazzo Massimo), entro il 31 dicembre 1910, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20, nella quale il concorrente indicherà con esattezza la propria dimora, il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti che presenta e la sede dove desidera sostenere la prova scritta o grafica.

Coloro che partecipano a più concorsi, che nel presente bando non siano abbinati, debbono presentare altrettante domande ed unire a ciascuna di esse copia autentica dei documenti indicati qui sotto ai numeri 6 e 7 e il cenno e l'elenco di cui ai seguenti numeri 8 e 9.

La domanda deve essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 40° anno di età, tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni e salve le disposizioni del 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, del 2° comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 237 del regolamento approvato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 623; gli insegnanti governativi di ruolo ed i vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina ad ufficio di ruolo, sono ammessi a prendere parte ai concorsi, qualunque sia la loro età;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune dove il concorrente risiede, donde risulti che questi è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale, di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato non anteriormente a tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale: il concorrente che non abita nel Comune da oltre un biennio, dovrà inoltre presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o il corrispondente certificato dell'Istituto che rilascia detta laurea o diploma, o il certificato di abilitazione concesso dal Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Per il concorso di maestra assistente e di lavori donneschi si richiede la licenza dalla scuola normale o il diploma che abilita allo insegnamento elementare.

Nel caso di insegnamenti multipli o di riunione di più insegnamenti a norma della tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, e purchè trattisi di materie affini, basterà che il concorrente presenti il titolo di abilitazione corrispondente ad una delle diverse discipline da insegnare;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma o della licenza;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati;

10° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui vidimata dal sindaco.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda, dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero (palazzo Massimo); sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Al medico, per la visita che farà al concorrente che lo richiede del documento n. 2, spettano lire cinque, che il concorrente verserà

anticipatamente in deposito alla tesoreria provinciale, presentando al medico la relativa ricevuta.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Non saranno accolte le domande che non saranno giunte al Ministero entro il 31 dicembre 1910, anche se presentate entro quel giorno ad uffici postali o ad altri uffici governativi: nè saranno sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate, entro il termine predetto, di tutti i titoli e documenti richiesti, o corredate di documenti non regolari.

Dopo il 31 dicembre 1910 non si accetteranno neppure nuovi titoli o pubblicazioni o parti di esse.

Gli esami consteranno di una prova scritta o grafica o pratica e di due prove orali.

I concorrenti ammessi riceveranno in tempo comunicazione del giorno fissato per la prova scritta o grafica o pratica.

Sono sedi di esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi. È riservata al ministro la facoltà di ridurre il numero delle sedi d'esame, nel caso che il numero dei concorrenti sia esiguo, dandone preavviso agli interessati.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il presidente della Commissione di vigilanza leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta, e per quelle orali sono stabilite dal regolamento 3 agosto 1908, n. 623, modificato col R. decreto 21 luglio 1910, n. 529.

Sono nulli le prove e i giudizi dei titoli dei concorrenti che per irregolarità o non validità dei documenti presentati siano stati poscia riconosciuti inammissibili al concorso. Sono pure nulle le prove nelle quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio. I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di scuole medie governative, i quali siano indetti entro il triennio dalla data della pubblicazione dei risultati del concorso.

Dopo il giudizio della prova scritta e dei titoli, ciascun concorrente riceverà comunicazione dei punti ottenuti nella prova scritta e, se abbia ottenuto la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale, anche del numero complessivo dei punti assegnatigli per i titoli e del posto ottenuto nella graduatoria.

Le prove orali consistono in una discussione scientifico-didattica sopra più argomenti della disciplina o di ciascuna delle discipline per cui viene aperto il concorso, e in una lezione: per i concorrenti alle cattedre di disegno, calligrafia, lavori donneschi, canto e ginnastica, la discussione servirà anche come prova di coltura generale.

Le prove orali avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Non saranno compresi nè fra i vincitori del concorso nè fra gli idonei quei concorrenti che nelle due prove orali abbiano ottenuto complessivamente una classificazione inferiore a sei decimi; nè potranno essere compresi tra i vincitori se non coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame abbiano meritato complessivamente una classificazione equivalente almeno a sette decimi e siano stati graduati entro il numero dei posti messi a concorso.

Quei concorrenti, che, avendo meritato una votazione complessiva non inferiore a 6|10, non saranno stati compresi nel numero dei vincitori, saranno ritenuti idonei per supplenze o incarichi temporanei.

In seguito alle risultanze dei concorsi generali, si provvederà ai posti vacanti per il prossimo anno scolastico 1911-912 e a quelli che si renderanno vacanti successivamente, seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso stesso. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze allora disponibili, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se risulti irreperibile, o, ricevuta l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare per iscritto all'Amministrazione che la accetta, egli sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Gli effetti dei concorsi generali cessano quando tutti i vincitori siano stati invitati ad occupare nelle sedi disponibili le cattedre per cui concorsero; con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per quei vincitori dei concorsi aperti col presente bando, i quali per rifiuto opposto ad una offerta di cattedra siano passati in fine alla graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo stabilito per l'ordine di ruolo cui appartiene la cattedra messa a concorso dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, tabella *B*; ma chi fosse già ordinario di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli in una scuola media governativa, per gli effetti dello stipendio e della carriera, conserverà la sua anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina, il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio che sia incompatibile.

Roma, 28 novembre 1910.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 1° dicembre 1910

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

RIENZI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione.

TINOZZI, ricorda il barone Diego Aliprandi, ora defunto, che fu deputato del collegio di Penne per quattro legislature.

Ne elogia la ferma fede politica, la vita intemerata e operosa tutta intesa al bene degli umili.

Propone che siano inviate condoglianze alla famiglia e alla città di Penne.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si associa in nome del Governo.

PRESIDENTE, associandosi in nome della Camera, pone a partito la proposta dell'on. Tinozzi.

(È approvata).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica i telegrammi del sindaco di Saluzzo, del fratello dell'onorevole Fasce, del sindaco di Genova, del sindaco di Piana dei Greci, del figlio del senatore Abba, del sindaco di Cairo Montenotte, della vedova dell'onorevole Gucci-Boschi, che ringraziano la Camera per le condoglianze loro inviate.

Dimissioni di deputati.

PRESIDENTE. Annunzia che l'onorevole Marazzani insiste nelle sue dimissioni.

(La Camera ne prende atto).

Dichiara vacante il collegio di Vigevano.

L'on. Carboni Vincenzo non insiste nelle sue dimissioni.

L'on. Camagna per ragioni di salute presenta le sue dimissioni.
LARIZZA, propone che gli sia invece accordato un congedo.
(La Camera approva).

Presentazione di disegni di legge.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Credito navale.

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Linea di navigazione fra l'Italia e Calcutta.

Provvedimenti a favore della marina libera.

Provvedimenti pel trasporto marittimo di carbone naturale dai porti inglesi ai porti italiani per conto della R. marina e delle ferrovie dello Stato.

Linea di navigazione fra l'Italia e il Centro America.

Linea di navigazione tra l'Italia e il Cile.

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra.

Linea di navigazione fra l'Italia e il Canadà.

Servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati.

Chiede che siano esaminati tutti da una sola Commissione composta di diciotto deputati.

(Così resta stabilito).

Interrogazioni.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, risponde all'on. Emilio Maraini circa le condizioni del tribunale di Legnano.

Espone le ragioni per le quali un posto di giudice rimase qualche tempo vacante. Tale posto è stato ora coperto, ed il magistrato, che vi è stato destinato, ha già raggiunto la sua residenza.

MARAINI EMILIO, ringrazia, augurandosi che non abbia a ripetersi per l'avvenire un periodo di sì lunga vacanza.

MIRABELLI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Rattone, che vorrebbe fosse dato un preavviso personale di un anno pel richiamo delle classi in congedo, dichiara che è in pronto un disegno di legge, secondo il quale i richiami avverranno ad epoche determinate. Sarebbe perciò superfluo un preavviso personale.

Quanto agli emigranti temporanei, possono presentarsi agli uffici consolari del paese di lor residenza ed ottenere l'esonero dal richiamo.

RATTONE, osserva che in Francia vige il sistema di un doppio preavviso personale, e crede che un siffatto sistema potrebbe adottarsi presso di noi con vantaggio dei richiamati e soprattutto degli emigranti temporanei.

Svolgimento di una proposta di legge.

FORTUNATI, dà ragione di una proposta di legge per la istituzione in Anagni di un collegio per gli orfani e i figli dei segretari ed impiegati degli enti locali, e confida che la Camera vorrà prenderla in considerazione, dato l'altissimo fine sociale cui mira.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, colle consuete riserve, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911.

VALVASSORI-PERONI, afferma che, non meno che quello della emigrazione nell'America del Sud, è per noi importante e grave il problema della emigrazione nell'America del Nord.

Questi nostri connazionali, che mandano annualmente in patria centinaia di milioni di risparmio, meritano tutta la simpatia e la benevolenza della madre patria.

È però doloroso notare come, per le condizioni intellettuali e morali di non piccola parte dei nostri emigranti negli Stati Uniti, questi siano generalmente fatti oggetto di diffidenze e di sospetti enormemente esagerati.

Chiede perciò che il Governo italiano concorra a costituire una speciale polizia italo-americana, diretta ad epurare la nostra emigrazione nord-americana ed a rialzare in quei paesi il decoro del nome italiano.

Si riuscirebbe così anche a render meno frequenti i reati di sangue, che affliggono le nostre colonie.

Insiste vivamente sulla necessità di aumentare il numero dei nostri uffici consolari, dotandoli di maggior personale.

Rileva anche l'importanza della stampa italiana del nord-America, e raccomanda che sia incoraggiata dal Governo e fornita di notizie dirette riguardanti il nostro paese.

Accennando quindi alla eventualità che gli Stati Uniti possano esser chiusi alla nostra emigrazione, afferma la necessità di aprire ad essa nuove e più sicure vie.

È questo uno degli scopi precipui, che deve proporsi la nostra politica internazionale.

Così, all'uopo, tornerà opportuna una efficace tutela, da parte del Governo, della nostra colonia in Tripolitania, dove è fecondo il lavoro italiano.

Ricorda gli ultimi incidenti, augurandosi ch'essi non si abbiano a ripetere per l'avvenire, e chiedendo all'onorevole ministro una parola che rassereni l'orizzonte della nostra politica coloniale (Approvazioni).

PANTANO dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera riconoscendo la necessità che la rappresentanza diplomatica e consolare italiana risponda in modo conforme ai grandi interessi, che l'Italia ha nel mondo, segnatamente nei paesi a larga emigrazione italiana, invita il Governo a prendere i relativi provvedimenti e a fare le opportune proposte al Parlamento ».

Il nostro ordinamento diplomatico e consolare è ancora quale era nel 1865, quando il fenomeno della emigrazione appena si andava delineando.

Da molti anni si è riconosciuta la necessità e l'urgenza della riforma. Ma finora tutto si è esaurito in parole vane.

Rileva le particolari doti di coltura giuridica, che si richiedono nei consoli in quei paesi ove vige il regime delle capitolazioni. Di qui la necessità di una specializzazione al personale.

Di questo personale conviene pure accrescere il numero, soprattutto nell'America meridionale, allo scopo di soddisfare le più elementari esigenze di una efficace tutela dei nostri emigranti.

Ed è anche necessario migliorare le condizioni economiche dei nostri rappresentanti, specialmente in quei paesi dove il costo della vita è enormemente più caro che in Italia.

L'oratore vorrebbe che fosse lasciato a disposizione degli agenti consolari un fondo per spese di trasferta, onde potere più agevolmente recarsi nei luoghi, dove il loro intervento può essere necessario nell'interesse dei nostri connazionali.

Vorrebbe anche che fosse reso più facile e frequente il passaggio dalla carriera consolare a quella diplomatica, e che si procedesse ad uno svecchiamento del personale, reso indispensabile dalla necessità di rialzare il prestigio e la capacità dei nostri rappresentanti all'estero.

Circa la nostra emigrazione nel Brasile, rileva che il decreto Prinetti, di cui si occupò ieri l'on. Cabrini, fu emanato quando in quella regione sopravviveva ancora lo spirito schiavista e infieriva una gravissima crisi economica; ed era quindi opportuno impedire che la nostra emigrazione fosse attirata colà, col miraggio del viaggio gratuito.

A questo tendeva il decreto Prinetti: non è quindi il caso di invocarne l'abolizione, in quanto ciò contraddirebbe a tutto lo spirito informatore dei provvedimenti intesi a tutelare i nostri emigranti e resusciterebbe metodi condannati dalla pubblica opinione.

Del resto il decreto vieta semplicemente il viaggio gratuito; ma non ostacola il normale afflusso delle correnti migratorie verso le regioni, nelle quali il lavoro dei nostri connazionali può essere vantaggiosamente ed onestamente impiegato.

L'oratore denuncia la necessità di mettere in guardia il Paese

contro la propaganda attiva che si va facendo ovunque per attrarre con esagerate promesse i nostri contadini verso regioni nelle quali li attendono sovente le più amare delusioni.

Raccomanda una energica azione per mantenere fra gli emigrati italiani l'uso della nostra lingua, ostacolata nell'Argentina dallo spagnuolo e nel Brasile dal portoghese.

Accennando a molte osservazioni fatte in un suo recente viaggio nell'America del Sud, raccomanda che siano più adeguatamente aiutate le scuole istituite in alcune fiorenti colonie dove, per il mirabile spirito patriottico dei nostri emigrati, vibra alto il sentimento italiano.

Lamenta pure che in tutto il Brasile non esista una sola scuola secondaria italiana, nonostante che la colonia abbia offerto di contribuire con una somma ingente alla sua istituzione.

Accenna alla necessità di avviare intensi rapporti commerciali con regioni che pur sono tanto largamente secondate dal lavoro italiano e dimostra il vantaggio che si avrebbe con la istituzione di linee di navigazione atte a sostenere la concorrenza di quelle stabilite già da altre nazioni europee.

Osserva che la fondazione nei principali centri del Brasile di ospedali italiani, metre contribuirà immensamente ad accrescere il prestigio del nostro paese, sarà anche di immenso vantaggio pei nostri coloni.

Vorrebbe pure che per cura del Governo italiano fosse organizzata l'assistenza sanitaria dei nostri emigrati per mezzo dei medici nostri connazionali, anche in vista delle eccessive esigenze dei medici che esercitano privatamente al Brasile.

Anche i patronati di rimpatrio debbono richiamare tutta l'attenzione del Governo allo scopo di por termine a non poche illecite speculazioni.

Raccomanda che le autorità consolari tengano più viva la fiamma della italianità contribuendo più efficacemente a solennizzare le date gloriose del nostro risorgimento nazionale, e che sia assegnata una pensione ai veterani e ai garibaldini nelle nostre colonie.

Insistendo sulla immensa importanza del problema dell'emigrazione pel nostro paese, esprime il convincimento che l'Italia potrebbe, volendo, ottenere serie ed efficaci garanzie dei nostri interessi, stipulando vantaggiosi trattati di emigrazione e di commercio.

Ed una saggia politica di emigrazione dovrebbe non andare disgiunta da una opportuna politica di colonizzazione interna.

Su tutti i lati, adunque, del complesso problema richiama l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Ma presupposto di ogni altro provvedimento è quello diretto alla riorganizzazione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari; come l'oratore invoca col suo ordine del giorno.

L'oratore termina il suo discorso mandando dal Parlamento il commosso e grato saluto della patria a quei nostri forti e operosi lavoratori, che sono in quelle terre lontane veri e benemeriti pionieri di civiltà (Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore — La seduta è sospesa per alcuni minuti).

CAPACE-MINUTOLO ALFREDO, mandato dal ministro degli esteri come rappresentante del nostro paese alle feste del Messico, crede doveroso dichiarare che trovò colà una colonia esemplare per operosità, agiatezza, attitudine e patriottismo.

Nota però che presentemente il commercio del Messico è per tre quarti nelle mani dei tedeschi. E si compiace a questo proposito che il Governo, traducendo in atto un'idea da lui propugnata, abbia deciso di istituire una linea di navigazione diretta fra l' Italia e il Messico, che potrà aprire in quei paesi un largo mercato alla nostra bandiera.

Non crede che convenga incoraggiare la emigrazione nel Messico dei nostri contadini, sia per le condizioni poco favorevoli del clima, sia perchè incontrerebbero una concorrenza rovinosa da parte della mano d'opera indiana.

Propugna, invece, l'invio così nei porti del Messico come all'Havana di un nostro vapore con un ricco campionario dei prodotti italiani, in modo da costituire una vera esposizione galleggiante.

Afferma egli pure la necessità di istituire altri uffici consolari e di retribuire più adeguatamente i nostri rappresentanti; notando che l'Italia, con maggior somma di interessi da tutelare, in vista delle sue ingentissime correnti migratorie spende per le proprie rappresentanze assai meno delle altre grandi nazioni.

Constata che la carriera diplomatica è presso di noi ancora una carriera di privilegio.

Fa voti che, seguendo l'esempio inglese, si apra tale carriera a tutti gli intelligenti e volenterosi, anche se non favoriti dalla fortuna.

Non può a questo proposito non deplorare le riduzioni, che furono apportate agli assegni di residenza col bilancio del 1890.

Vorrebbe un doppio esame di ammissione: uno all'ingresso nella carriera, l'altro dopo una prima residenza all'estero.

Si augura infine che i nostri rappresentanti dimostrino in ogni occasione di saper sentire altamente e propugnare il sentimento italiano tra i nostri connazionali (Vivissime approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore).

BISSOLATI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad accordarsi col Governo dell'Austria-Ungheria per la convocazione di una Conferenza internazionale, intesa alla limitazione degli armamenti ».

Avrebbe desiderato di avere il tempo di far sottoscrivere tale ordine del giorno anche da uomini da parte diversa dalla socialista; perchè per raggiungere lo scopo, che l'ordine del giorno stesso si prefigge, è necessaria la cooperazione anche dei partiti, che hanno ora la responsabilità del Governo.

Nota che alcuni oratori hanno voluto dissimulare l'esistenza del pericolo dell'intensificarsi degli armamenti della Monarchia austro-ungarica e dell'Italia, affacciando persino l'ipotesi che gli accresciuti armamenti debbano rivolgersi contro un nemico comune. Ora tutto ciò non solo è insostenibile, ma ci impedisce di considerare la realtà delle cose.

Crede, invece, che, anche in conformità a sentimenti che hanno trovato eco nelle delegazioni della monarchia alleata, l'Italia debba farsi iniziatrice di una conferenza per la limitizione degli armamenti. Reputa che tale iniziativa potrebbe sortire buon esito, sia perchè in Austria si sente il peso gravissimo delle spese militari, sia perchè sono state rimosse particolari ragioni, che potevano costituire un ostacolo alla buona intesa fra i due paesi.

Ricorda la sconfessione del partito clericale austriaco, contenuta nelle parole pronunciate dall'Aehrenthal a proposito del discorso del borgomastro di Vienna.

Nota che in Italia non v'è nessun desiderio di conflitti con l'Austria; tanto che perfino il partito repubblicano che si considerava il più vigile custode delle aspirazioni irredentiste, si è manifestato contrario nel Congresso di Firenze a qualsiasi aumento delle spese militari. E significative parole ha pronunciate appena una settimana fa in un solenne pubblico discorso il più autorevole interprete degli italiani viventi in Austria, Salvatore Barzilai.

Rileva quale importanza avrebbe una iniziativa di pace proveniente da due potenze della Triplice, e afferma che l'eventuale rifiuto non significherebbe aperta ostilità da parte dell'Austria. Ad ogni modo l'Italia avrebbe con la sua proposta fatto intero il proprio dovere (Vive approvazioni — Congratulazioni — Commenti prolungati).

COTTAFAVI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il programma coloniale del Governo intensificherà i rapporti fra l'Italia e le sue colonie dell'Eritrea e del Benadir ».

Nota che ora la conoscenza delle condizioni dei nostri possessi africani è molto più diffusa, e che molti giudizi sono scomparsi.

Constata essere unanime il convincimento della opportunità di mettere in valore i nostri possessi, in guisa che riescano di vero giovamento alla madre patria.

All'uopo insiste sulla necessità di completare la rete stradale così nell'Eritrea come nel Benadir.

Non crede che il porto di Massaua si trovi in decadenza; ma afferma la necessità d'opere dirette a far sì che possa vincere la concorrenza dei porti vicini e trarre dal suo vasto *hinterland* tutto il maggior partito.

Raccomanda a questo proposito che si provveda a completare la rete ferroviaria, specialmente diretta ad attrarre il traffico a Massaua.

Rileva il confortante sviluppo dell'Asmara, ora sede del Governo coloniale; e avverte che per il suo clima mitissimo e salubre essa potrebbe essere una ottima stazione climatica.

Constata che in generale nella Colonia il costo della vita è molto basso; ciò che dovrebbe incoraggiare la nostra immigrazione.

Raccomanda che all'Asmara si crei un Istituto di credito e si istituiscano scuole secondarie.

È convinto che i provvedimenti da lui invocati non saranno ritenuti un sacrificio eccessivo per una Colonia, che per tanti ricordi deve essere cara al cuore di tutti gli italiani.

Confida poi che nell'azione del Governo non mancherà d'ora innanzi quell'indirizzo sicuro e preciso, di cui purtroppo in passato si ebbe a constatare il difetto.

Raccomanda ancora di far sì che il corso dei valori sia regolato nella Colonia dalla nostra moneta, anzichè dall'antico e tradizionale tallero di Maria Teresa.

Chiede che si faccia obbligo alle missioni protestanti svedesi esistenti nella Colonia e che ebbero da noi concessioni di terre, d'impartire in modo efficace l'insegnamento dell'italiano.

Accennando alla istituzione di un ufficio di stampa presso la Corte abissina, avverte che il giornalismo italiano deve perciò sentire la necessità di trattare con la dovuta cautela certe questioni.

Conclude segnalando la gara di civiltà che si svolge pacificamente fra tutte le nazioni ed augurandosi che in essa il nostro paese abbia a tenere il posto che gli compete per le sue gloriose tradizioni (Approvazioni — Congratulazioni).

CALLAINI, invita il Governo a provvedere perchè il ruolo del personale dei consolati corrisponda alle molteplici e sempre crescenti esigenze del servizio consolare.

Raccomanda che l'Istituto della reggenza sia disciplinato dal regolamento all'unico scopo di sopperire alla improvvisa e temporanea assenza del personale di prima categoria, e non serva ad una permanente immissione nelle funzioni consolari di persone estranee alla carriera.

Chiede che sia abolita la facoltà di cui all'art. 5 della legge 9 giugno 1907 nei rapporti del personale consolare; e vuol pure che ai funzionari di prima categoria del Ministero degli affari esteri sia esteso il beneficio delle leggi 30 giugno e 6 luglio 1908, sul miglioramento economico degli impiegati civili e militari dello Stato.

Presenta in questo senso un ordine del giorno sottoscritto pure da molti altri deputati. (Bene — Congratulazioni).

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri, presenta il seguente disegno di legge: Assegnazione di L. 192,000 per la sistemazione delle sedi delle Regie Ambasciate a Londra e a Madrid e della Regia Legazione a Sofia.

CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta il seguente disegno di legge: Organico per la carriera di ragioneria dell'Amministrazione centrale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Interrogazioni e interpellanze.

RIENZI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se approva il criterio seguito dall'ingegnere capo-divisione dirigente le officine ferroviarie di Firenze, di ridurre periodicamente le percentuali di guadagno pei lavori eseguiti a cottimo dagli operai, con danno alla azienda ferroviaria per la rallentata lavorazione e produzione e secondariamente con danno economico e morale del personale, il quale si vede ritogliere — con anticipazione — quei miglioramenti, anche dalla Eccellenza Vostra riconosciuti equi.

« Pieraccini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno, degli esteri e di grazia e giustizia per sapere che cosa sia stato fatto per assicurare alla giustizia punitiva gli autori dell'assassinio di Edmondo Tarantovicz, compiuto in Roma, in via Frattina, nello scorso anno.

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere, se non creda opportuno presentare un provvedimento in forza del quale sieno iscritti e conservati sul ruolo transitorio speciale quegli ufficiali che erano da tempo e molto prima del 1° luglio 1910 comandati ai distretti in attesa da essere trasferiti in quel personale per motivi di salute dipendenti da infermità incontrate a causa di servizio.

« Pellerano ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non creda urgente il riordinamento della privata docenza universitaria che oggi mal risponde ai fini altissimi di nobile ed efficace concorrenza all'insegnamento ufficiale e di coltura complementare, ed esercitata in condizioni le più sfavorevoli, e, spesso, senza dignità o solo formalmente con intenti di esclusivo personale interesse, mentre non giova al progresso degli studi ed abbassa il prestigio dell'Ateneo, si risolve in una grave spesa improduttiva alla quale lo Stato deve prontamente sottrarsi.

« Zerboglio ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se la bonifica del lago Dragone, in provincia di Avellino, debba ancora rimanere priva di esecuzione.

« Cicarelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri per sapere se non creda opportuno e necessario di definire al più presto ogni controversia di frontiera ancora esistente fra Italia e Austria, specialmente la più grave a nostro danno lungo il torrente Ansa e attraverso la laguna di Marano sino al suo sbocco a mare, togliendo finalmente la sospensiva contenuta in proposito nel protocollo n. 21 del 20 dicembre 1867 annesso all'atto finale della Commissione internazionale per la confinazione fra i due Stati.

« Foscari ».

La seduta termina alle ore 18.50.

DIARIO ESTERO

In Inghilterra si stanno bruciando le ultime cartuccie elettorali. I discorsi si susseguono ai discorsi, i commenti ai commenti. E questi non sono fatti esclusivamente dalla stampa, come avviene altrove, ma anche da popolani che arringano sulle pubbliche piazze i passanti, ripetendo e particolareggiando i passi di questo o quel discorso dei più noti uomini politici.

Dei giornali riportiamo questi brevi sunti dei principali commenti:

La *Morning Post* rifiuta sempre di accettare le dichiarazioni di Balfour circa il *referendum*.

I candidati favorevoli al *referendum* generale, dichiara il giornale, non devono lasciarsi trascinare ad una rivoluzione costituzionale dai nemici di Chamberlain, cioè dagli unionisti libero-scambisti.

Il *Daily Mail* fa appello agli unionisti di Londra per dare il colpo di grazia al Governo nelle elezioni che avranno luogo sabato pros-

simo, nello dieci circoscrizioni di Londra, sette delle quali sono attualmente rappresentate dai liberali.

Il *Daily Telegraph* chiede se vi è attualmente in tutto il paese una sola persona la quale non veda come ciascun voto per il Governo sia un voto per Redmond e come ciascun voto per Redmond sia un voto dato per esercitare una pressione sulla Corona.

Il discorso di lord Rosebery occupa il primo posto nei commenti dei giornali.

Gli unionisti lo accolgono come un trionfo e dichiarano che esso dissiperà gli ultimi dubbi degli uomini moderati.

Lo *Standard* crede che il discorso di lord Rosebery porterà molti aderenti agli unionisti; i libero-scambisti non possono più esitare.

I giornali liberali dicono che gli unionisti, messi in rotta, issano ovunque la bandiera bianca.

Il *Daily News* dice che la dichiarazione di Balfour non è che una manovra elettorale: gli unionisti non hanno alcuna intenzione di attuare il *referendum*.

Il *Daily Chronicle* mette gli elettori in guardia contro la politica mutevole di Balfour. I libero-scambisti si troveranno ingannati; Balfour non saprà resistere alle pressioni dei partigiani della riforma doganale ed il partito unionista ritornerà ad essa come il cane ritorna al suo canile.

Il *Morning Leader* dichiara che il discorso di lord Rosebery è una assurdità ed è pieno di rancore.

La *Westminster Gazette*, esprimendo l'opinione dei liberali, espone i pericoli del *referendum* e dichiara che il partito unionista, se si ricorrerà al *referendum* e se il risultato di questo sarà a lui sfavorevole, esso rimarrà egualmente al potere. Il *referendum* diventerà un mezzo con l'aiuto del quale i capi dei Governi eviteranno la loro responsabilità.

Il giornale afferma poi che gli unionisti, per il loro nuovo voltafaccia, sono considerati come sconfitti prima ancora di iniziare la lotta.

Intorno alle tendenze politiche che si manifestano ora, dopo i discorsi di George Lloyd, di Asquith, di Lansdowne e più che tutto dopo il discorso di Balfour, la *Agenzia Stefani* riceve da Londra:

All'inizio del periodo elettorale i liberali sono entrati in campagna con una idea semplice, chiara ed intelligibile per tutti gli elettori e che si compendia in tre parole: « contro i lordi ». Queste parole si erano già udite anche durante il precedente periodo elettorale.

I conservatori colti alla sprovvista si occupavano della riforma dei lordi e della riforma doganale, riforme sulle quali gli stessi unionisti non potevano opporre al grido: « contro i lordi », che una frase molto vaga: « l'unionismo significa sicurezza ». Frase questa troppo astratta per poter condurre una campagna elettorale.

Gli unionisti inoltre accusavano i redmondisti di fare la campagna con danaro americano, accusa che è senza una base sostanziale, perchè si tratta di danaro proveniente dagli irlandesi di America. Gli unionisti sostenevano pure che Redmond era un dittatore che imponeva la sua volontà ai liberali. Questo argomento di carattere personale aveva però poco valore.

Dietro Redmond si trovava è vero l'autonomia dell'Irlanda; ma questa autonomia era stata già votata dai Comuni sotto il Governo di Gladstone.

Gli unionisti insomma non avevano un grido di guerra preciso e decisivo che unisse tutti i conservatori, colpisse le immigrazioni e mettesse gli avversari in una cattiva posizione.

La campagna elettorale si apriva quindi da parte degli unionisti in cattive condizioni. Oggi, invece, dopo il discorso pronunziato da Balfour all'Albert Hall, tutto è cambiato.

Ha contribuito a trasformare completamente la situazione non tanto la minaccia della guerra civile in Irlanda, prospettata da Balfour nei suoi discorsi, quanto la proposta del *referendum* che Balfour ha tolto dalla mozione di lord Lansdowne ed ha gettata contro i liberali, nel momento stesso in cui Asquith e Churchill proclamavano che gli unionisti non avrebbero mai osato di sottoporre la questione della riforma doganale al *referendum* popolare e nel momento in cui gli oratori ministeriali respingevano unanimemente l'idea del *referendum*.

È sorto allora dalla chiusa del discorso di Balfour un grido di guerra elettorale che esprime un'idea concreta e più semplice: « Abbiate fiducia nel popolo », grido che si oppone all'altro di: « Guerra ai lordi ». Intanto lord Rosebery veniva alla riscossa e diceva: I lordi hanno fatto la loro notte del 4 agosto. Essi hanno rinunziato ai loro privilegi.

Oggi tutta la situazione è mutata. I liberali sono discordi; gli unionisti, dapprima esitanti, si sono ora uniti e formano una falange compatta e serrata, pronta a marciare all'assalto. Tutti i loro giornali esprimono una profonda gioia ed un immenso ottimismo. I liberali sembrano aver perduto molto terreno e molti di essi non hanno timore di confessarlo.

Per il momento però non è ancora possibile pronunziare un giudizio sicuro. Queste sono le tendenze dell'ora attuale.

***

Durante la discussione, che ebbe luogo ieri alla Scupcina sul trattato di commercio austro-ungarico-serbo, il ministro degli esteri Milovanovich pronunziò un discorso che fece profonda impressione. Di esso un telegramma da Belgrado ci dà il seguente sunto:

Il ministro fece rilevare i vantaggi che derivano alla Serbia dal nuovo trattato e concluse dicendo che la politica estera di un paese è determinata da una parte dalla risultante degli interessi dei desideri dello Stato che segue questa politica e dall'altra dall'intensità degli interessi e dei desideri degli Stati esteri i cui interessi vengono a contatto con i suoi. Tale risultato determina attualmente in modo matematico e imperativo la Serbia a consacrare tutti i suoi sforzi al mantenimento della pace ed a contare soltanto sui vantaggi che possano derivarle dalle relazioni di amicizia e di buon vicinato sia con gli Stati balcanici, sia con le grandi potenze.

La Serbia diresse realmente e con sincerità in questo senso la sua politica estera. Una nuova e splendida affermazione ne è il nuovo trattamento il quale stabilisce la pace economica tra la Serbia e l'Austria-Ungheria mentre la pace politica era già stabilita ed offre alla Serbia, all'Austria-Ungheria la possibilità di godere i vantaggi della pace ed alla Serbia anche la possibilità di utilizzare questa èra di pace per rialzare la forza economica, intellettuale e militare del suo popolo in modo che possa rispondere all'aspettativa della nazione.

CRONACA ARTISTICA

AL COSTANZI

La notizia che Mario Costa per la sua serata d'onore avrebbe diretta la sua musica comica, *Il Capitan Fracassa*, fece accorrere, ieri sera, al Teatro Costanzi un pubblico più del solito numeroso ed elegante.

Assisteva alla rappresentazione anche S. A. R. il Duca d'Aosta.

Sotto la brillante direzione del geniale autore, la simpatica musica, che già giungeva alla 20ª rappresentazione, ebbe un successo straordinario, perchè se ne compresero tutte le finezze, tutta la sentimentalità di cui è ricca la produzione artistica di Mario Costa, il quale dalle belle canzoni e romanze da camera, passando per quel gioiello musicale che è l'*Histoire d'un Pierrot*, è giunto al *Capitan Fracassa* con un crescendo di cui può esser fiero.

Superate le titubanze delle prime rappresentazioni, i bravissimi ar-

tisti comici dell'ottima compagnia Scognamiglio-Caramba eseguono ora la musica del Costa con una spigliatezza, un brio ed un insieme giustificanti i numerosi *bis* richiesti loro dal pubblico.

Ed anche ieri sera il bellissimo valtzer cantato da Zendrina, l'altro famoso e già nel dominio pubblico del duetto *Io t'amo*, la canzone di Isabella, dovettero replicarsi fra insistenti applausi all'autore ed agli esecutori.

Fra il primo ed il secondo atto il baritono Tessari cantò egregiamente la patetica e dolce canzone del Costa: *Luna nuova*, con cori ed accompagnamento d'orchestra. Se ne volle la replica e fra gli applausi vennero presentate al Costa due bellissime corone d'alloro, una della Società internazionale teatrale e l'altra, con nastri tricolori, gentile omaggio delle masse corali della compagnia.

La serata di ieri sera al Costanzi segna un vero trionfo per Mario Costa, e per certo rimarrà indelebile nella sua memoria.

ALL'AUGUSTEO.

Il primo concerto diretto dal maestro tedesco Felix Weingartner all'Augusteo avrà luogo domenica prossima 4 corr., alle ore 16. Vi si eseguirà il seguente programma: Wagner, *Tannhäuser*, *ouverture* — Mendelssohn, *Sogno d'una notte d'estate:* a) *notturno*; b) *scherzo* — Weingartner, *Re Lear*, poema sinfonico — Beethoven, Sinfonia n. 3 (Eroica).

Il Weingartner non giunge nuovo al pubblico romano, perchè egli diede nel 1902 due splendidi concerti al teatro Costanzi, dirigendo la nota orchestra Kaim di Monaco, con grandissimo successo.

R. ACCADEMIA DI SANTA CECILIA.

La direzione della R. Accademia, avvedutasi della deficienza delle masse corali femminili che partecipano ai concerti dell'Augusteo, ha aperto la iscrizione di signore e signorine che volontariamente o a pagamento intendono di prender parte ai cori.

Tali iscrizioni si sono fatte presso la R. Accademia nella seguente duplice forma:

a) con l'adesione cortese di signore e signorine, le quali prestano la loro partecipazione e a cui l'Accademia offrirà biglietti di posti numerati per tutti i concerti della stagione;

b) con l'ammissione da parte dell'Accademia, di signore e signorine, alle quali corrisponderà un compenso pecuniario.

L'iscrizione ha dato risultati tali da sperare che non si abbiano più a ripetere gli inconvenienti verificatisi nella passata stagione orchestrale dell'Augusteo.

CRONACA ITALIANA

L'on. De Martino. — S. E. il governatore della Somalia italiana, on. De Martino, è partito da Aden, dove era giunto a bordo della R. nave *Piemonte*, per l'Italia su di un piroscafo della Peninsulare.

Liste elettorali. — Il sindaco di Roma notifica che fino al 15 corrente, possono presentarsi insieme ai necessari documenti alla Direzione comunale di statistica in via Poli n. 54, le domande per essere iscritti nelle liste elettorali, politica ed amministrativa.

R. Accademia dei Lincei. — La classe di scienze fisiche, matematiche e naturali terrà seduta domenica alle 15, nella residenza dell'Accademia al palazzo già Corsini.

Il colera. — Dalla mezzanotte del 29 alla mezzanotte del 30 novembre sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Caserta:

Ad Elena, 3 casi accertati batteriologicamente e nessun decesso — ad Itri, un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso.

In provincia di Palermo:

A Palermo (città), un caso accertato batteriologicamente, seguito da decesso.

In provincia di Roma:

A Sonnino, un caso accertato batteriologicamente e nessun decesso — a Subiaco, due casi accertati batteriologicamente e nessun decesso.

Il IV congresso nazionale d'igiene. — La Società piemontese d'igiene, residente in Torino, in sua seduta del p. p. giugno, costituitasi, all'uopo, in Comitato promotore, affidava al suo Ufficio di presidenza di formare un Comitato organizzatore di un IV congresso nazionale d'igiene, da far seguito a quelli tenutisi già in Torino, Como e Milano in occasione di Esposizioni.

Il Congresso quindi si terrà fra il 18 e il 24 settembre 1911 e avrà, come temi generali da discutere, i seguenti:

1. Risultati igienici e sanitari della legge 22 dicembre 1888.
2. Profilassi umana della malaria.
3. Diminuzione del dazio sullo zuccaro nell'interesse dell'igiene pubblica.
4. Trattamento profilattico del latte nell'interesse dell'igiene urbana.
5. Pavimentazione delle strade dei centri abitati nei riguardi economici e sanitari.
6. Rinnovamento e rinfrescamento dell'aria negli ambienti umidi delle industrie.
7. Servizi igienici e sanitari provinciali e comunali e personale ad essi adibiti.

Commercio italo-francese. — La nostra Camera di commercio a Parigi fornisce sulle cifre della statistica francese i dati degli scambi tra la Francia e l'Italia durante i primi dieci mesi di quest'anno.

Il movimento complessivo ha raggiunto la cifra di L. 414,212,000 così ripartito:

Merci italiane esportate in Francia L. 149,859,000.

Merci giunte di Francia in Italia L. 264,373,000.

In confronto ai dieci mesi del 1909 si ha un aumento complessivo di L. 49,865,000 - delle quali L. 17,907,000 indicano l'aumento delle merci italiane esportate in Francia e L. 31,958,000 l'aumento delle merci francesi ed extra-europee (che sono venute pel tramite della Francia) esportate in Italia.

Gli aumenti e le diminuzioni tanto nell'importazione che nella esportazione si riferiscono a molti articoli, di guisachè non si può dire che abbiano influito sensibilmente su qualche articolo speciale.

Marina militare. — La R. nave *Sterope* è partita da Aden per Massaua.

Marina mercantile. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a Buenos Aires. — Il *Città di Torino*, della Veloce, è partito da Colon per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 1. — Il primo ministro, H. H. Asquith, in un messaggio agli elettori dello Yorkshire, dichiara che egli appoggerà la domanda dei liberali di mettere il predominio della Camera dei Comuni fuori della possibilità di un attacco.

In un altro messaggio agli eletti della Scozia Asquith dichiara che il modo col quale gli unionisti cercano ora di evitare la riforma doganale, non riuscirà a pregiudicare il risultato delle elezioni.

Redmond, in una riunione a Waterford, ha detto che si sta compiendo una grande rivoluzione; i lordi sono morti e gli operai inglesi sono gli amici dell'Irlanda. Gli interessi della democrazia e dell'*home rule* sono inseparabili.

ANGERS, 1. — Il livello massimo del Maine, che iersera era di metri 6.45, raggiungerà oggi metri 6.65.

Tutti i quartieri bassi della città sono inondati. Il Municipio non

dispone di operai sufficienti a porre pontoni, perchè le truppe del genio sono tutte partite per le rive della Loira, ove la piena desta gravi apprensioni ed ha già causato danni.

Tutti gli abitanti della valle della Loira abbandonano le loro case.

Ad Angers la stazione di Saint-Serge è stata invasa dalle acque. I treni circolano ancora, ma con le ruote nell'acqua.

L'officina elettrica è circondata dalle acque e si teme che l'elettricità venga a mancare da un momento all'altro.

In seguito alla piena del Maine ed all'aumento di livello della Loira, che raggiungerà metri 6.48, si nutrono molte apprensioni per le dighe.

PARIGI, 1. — Dispacci dai dipartimenti continuano a segnalare il continuo aumento delle piene dei fiumi. La piena è notevole specialmente alle Bocche del Rodano e nel Gard.

Tra Angers e Nantes è interrotta la circolazione dei treni a causa delle inondazioni causate dalla Loira.

In Bretagna e nella Côte du Nord sono state interrotte le strade e il ponte della ferrovia compartimentale è stato asportato.

LONDRA, 1. — Mandano da Costantinopoli al *Times*: Lunedì scorso i turchi a Kerek in un combattimento contro i Drusi hanno perduto 4 ufficiali e 77 soldati. Due compagnie isolate sono state attaccate, sconfitte e scacciate dalle loro posizioni dopo aver perduto due cannoni.

VIENNA, 1. — Alle Camere dei deputati di Vienna e di Budapest, i ministri delle finanze hanno presentato oggi un progetto di legge per la proroga del privilegio della Banca austro-ungarica fino a tutto il 1917.

Riguardo al pagamento in contanti non vi è alcun termine fisso, ma si concede alla Banca il diritto di proporre, in un momento che sarà ritenuto opportuno da ambo i Governi, l'assunzione del pagamento in contanti. Dopo l'approvazione dei due Governi, le relative proposte circa il pagamento obbligatorio in contanti entrano in vigore di legge.

Se però anche una sola delle due Camere legislative di ambedue gli Stati fa obiezioni a tali proposte, queste devono venire respinte.

VIENNA, 1. — Dopo la visita fattagli dall'Imperatore Francesco Giuseppe, il Re di Danimarca si è recato subito a portare la sua carta di visita alla Hofburg.

BRUXELLES, 1. — Il bollettino sullo stato di salute della Regina Elisabetta pubblicato stasera dice:

« La Regina ha riposato di un sonno calmo durante la giornata. Il miglioramento della malattia si accentua rapidamente ».

PIETROBURGO, 1. — Il principe Neratoff, capo del dipartimento del Ministero degli esteri, è stato nominato aggiunto del ministro degli affari esteri.

L'AJA, 1. — *Seconda Camera.* — Continua la discussione del bilancio degli esteri.

Il deputato socialista Hugenheltz critica l'attitudine del Governo nella questione della neutralità diplomatica specialmente per le concessioni fatte alla influenza tedesca a detrimento di quella inglese concessioni dipendenti dal progetto di difesa delle coste.

Il deputato Patyn fa rilevare che non è affatto dimostrato che l'Olanda sarebbe costretta ad impedire il passaggio dell'Escaut alle truppe di una potenza belligerante che volesse tutelare la neutralità del Belgio. Le fortificazioni di Flessinga non hanno un carattere di ostilità verso il Belgio poichè le fortezze esistenti a Neunen ed a Elleweutsdyk sono state costruite piuttosto nell'interesse del Belgio.

PARIGI, 1. — *Camera dei deputati.* — Si discute la parte del bilancio dei lavori pubblici relativa alle convenzioni ferroviarie ed alle garanzie di interessi.

Rispondendo al relatore, che domanda un miglioramento nella sorte dei ferrovieri, il ministro dei lavori pubblici dichiara che il Governo dimostrerà la sua sollecitudine per il lavori delle ferrovie.

Si approva una mozione di Delaglise che invita il Governo a riprendere col Governo italiano le trattative per il miglioramento della linea del Moncenisio.

Il seguito è rinviato a domani e la seduta è tolta.

PARIGI, 1. — *Senato.* — Si discute la proposta che tende a limitare il numero degli spacci di bevande alcooliche.

Il presidente del Consiglio, Briand, dimostra la necessità di combattere l'alcoolismo e di giungere rapidamente ad una soluzione.

Si vota quindi il passaggio alla discussione degli articoli e si intraprende la discussione dell'art. 1° che fissa la proporzione del numero degli spacci di bevande alcooliche in relazione al numero degli abitanti. Il seguito è rinviato a domani e la seduta è tolta.

BELGRADO, 1. — *Scupstina.* — Si approva in prima lettura il trattato di commercio fra l'Austria-Ungheria e la Serbia, ed in seconda lettura il progetto di legge che sancisce pene severe contro lo spionaggio.

PIETROBURGO, 1. — Il conte Goetzen, ex governatore della colonia tedesca dell'Africa orientale, è morto.

PARIGI, 1. — La Commissione d'inchiesta sull'affare Rochette ha approvato alla unanimità le conclusioni che presenterà alla Camera sotto forma di mozione.

Ecco il sunto di tali conclusioni:

La Camera è risoluta a difendere con tutti i mezzi legali il risparmio pubblico, aumentando le garanzie di cui esso ha bisogno contro le emissioni fraudolenti di valori troppo spesso secondate da una scandalosa pubblicità.

La Camera è pure decisa ad epurare l'amministrazione giudiziaria da influenze irregolari e da procedimenti arbitrari.

Constata infatti che nel marzo del 1908 il ministro dell' interno intervenne in un affare giudiziario che era oggetto di corrispondenza fra la magistratura e la cancelleria, senza averne prima avvisato il ministro della giustizia.

La Camera constata pure che la prefettura di polizia cercò in tutta fretta un querelante e presentò alla magistratura dietro indicazioni del direttore di un giornale interessato personalmente a rovinare il finanziere col quale era in lotta, un querelante fittizio che si era provveduto fraudolentemente dei titoli sui quali basare la sua querela, titoli che gli erano stati forniti da un banchiere che giuocava al ribasso sui valori del finanziere suddetto, e che aveva dunque anche egli un interesse assai personale e vivo di rovinarlo, e che si giovò per le sue operazioni di Borsa del segreto confidatogli.

La Camera rileva che l'azione della magistratura, che diede corso alle querele relative all'affare Rochette e le studiò prudentemente, fu determinata dalla querela Picherau, della quale, senza ricercare tutte le origini, la magistratura e la cancelleria seppero soltanto dopo che la ispirazione veniva dalla prefettura di polizia.

La Camera constata che il giudice istruttore, incaricando un perito di esaminare i registri degli agenti di Borsa per ricercare le tracce delle operazioni illecite di Borsa, non gli dette nè sufficienti poteri, nè istruzioni necessarie perchè potesse condurre a buon termine il suo lavoro.

La Camera riconosce che la responsabilità di tali atti ricade in gran parte sopra vizii della procedura, ma ritiene che per quanto legittima sia la cura di proteggere il risparmio pubblico dimostrata dei dirigenti, vi è però urgenza di porre fine a procedimenti irregolari, imprudenti ed abusivi.

La Camera è specialmente convinta che la suddivisione della polizia giudiziaria fra il potere amministrativo e il potere giudiziario crea fra queste due istituzioni una rivalità deplorevole.

La Camera è dunque decisa a comprendere ed organizzare tutta la polizia giudiziaria sotto l'azione ed il controllo esclusivo della autorità giudiziaria che d'ora innanzi sarà nettamente responsabile.

La decisione termina invitando il guardasigilli a fare approvare riforme atte a metter fine alla esagerazione delle spese di giustizia ed invitando pure il ministro delle finanze a pubblicare nel *Journal officiel* il quadro dei valori emessi in Francia da un ven-

tennio con la variazione dei loro corsi e colle indicazioni degli stabilimenti che li hanno emessi.

LISBONA, 2. — Oggi è stato celebrato solennemente l'anniversario della liberazione del Portogallo dalla dominazione spagnuola. Questo anniversario coincide con la festa dell'innalzamento della nuova bandiera sul monumento dell'Indipendenza nella avenida Libertad. L'innalzamento della nuova bandiera è avvenuto alla presenza dei ministri e di una enorme folla. La città era animatissima.

I ministri hanno assistito ad una rappresentazione di gala al teatro nell'antico palco reale.

BRISTOL, 2. — Birrel, parlando alla lega dei commercianti, in mezzo al tumulto ha detto che Balfour non risponde mai alle domande che gli rivolge Asquith che gli chiede di definire il principio della riforma doganale.

Tuttavia Balfour non esita a domandare al paese di rispondere su tale questione con il mezzo del *referendum*.

Birrel ha terminato chiedendo a Balfour di dire francamente che il suo partito rinunzia a sostenere la riforma doganale in questo momento.

MESSICO, 2. — Il generale Porfirio Diaz ha assunto oggi per la settima volta la presidenza della Repubblica.

DUNDEE, 2. — Il ministro Churchill in un discorso pronunziato stasera ha dichiarato che lord Rosebery lanciando la calunnia che le elezioni attuali e la politica del Governo sono state fissate dagli irlandesi, perde ogni diritto ad essere considerato come giudice imparziale.

Churchill ha affermato che il *referendum* distruggerebbe la responsabilità ministeriale e impedirebbe di rivedere le leggi secondo i migliori principî.

COSTANTINOPOLI, 2. — *Senato.* — Dopo un discorso di Noradunghian che critica aspramente la politica del Governo, si approva l'indirizzo di risposta al discorso del trono, senza apportarvi le modificazioni chieste ieri dal Gran Visir.

Si tratta di un vero voto di sfiducia, che però non porterà le dimissioni del Gabinetto.

WOLVERHAMPTON, 2. — Il primo ministro H. H. Asquith, intervenuto stasera ad una riunione elettorale, ha pronunziato un discorso nel quale ha detto che la sessione parlamentare testè chiusa non è stata sterile.

Un anno fa i conservatori difendevano la Camera dei lordi, sostenevano la riforma doganale, proclamando che l'industria ed il commercio inglese languivano e che gli operai trovavano sempre minor lavoro e che l'Impero britannico si sfasciava.

Oggi i conservatori compiono un voltafaccia con una disinvoltura quasi indecente; la riforma doganale si ferma e viene assunto l'impegno di riformare la Camera dei lordi e non si parla più che di *referendum*.

Si vogliono presentare al popolo questioni astratte, senza presentargli nulla di tangibile. Come saranno poste queste questioni? Chi le voterà? Quali persone saranno incaricate di interpretare i responsi?

Questo sistema, ha detto Asquith, è una pura follia. Il *referendum* è una soluzione insufficiente, uno strumento che non dà alcuna soddisfazione ma che produrrà delusioni e difficoltà quando si tratterà di interrogare l'opinione pubblica sopra una questione di massima importanza.

Il *referendum* inoltre espone a spese ed ha tutta l'agitazione delle elezioni generali, senza averne i risultati decisivi.

I conservatori si trovano in cattiva posizione. Essi mandano il grido di raccolta di un partito disorientato; noi combattiamo un esercito che è già in piena ritirata; spetta agli elettori di rendere completa la sua disfatta.

COSTANTINOPOLI, 2. — L'organo officioso *Yeni Gazetta* pubblica una dichiarazione del Ministero degli esteri ottomano, che confuta la versione data all'incidente di Hodeida dal giornale *Il Giovane Turco*, constatando che l'incidente non è di natura tale da eccitare gli animi.

PARIGI, 2. — L'*Eclair* ha da Brest: Tutti i fiumi hanno straripato, inondando campagne.

A Borlay parecchi quartieri sono sott'acqua.

A Chateaulin vi sono state gravi frane; parecchie strade sono impraticabili.

La situazione a Carhaix è anche più grave.

A Guingamp l'acqua è penetrata nelle case, costringendo gli abitanti ad abbandonarle.

A Lannion tutti i quartieri bassi sono inondati. Parecchie case minacciano di crollare.

Sul mare la navigazione è impossibile a causa della tempesta.

DARWEN, 2. — Lord Morley, in un discorso pronunciato iersera, ha detto che la proposta di Balfour circa il *referendum* è una semplice manovra elettorale.

L'oratore ha poi dichiarato, in nome del Governo, che la questione sottoposta agli elettori è di sapere se i lordi possano a loro piacere annientare gli sforzi del popolo. Le questioni che riguardano il popolo devono essere sottratte a coloro che non hanno contatti con esso.

READING, 2. — In un discorso qui pronunciato, Balfour ha dichiarato che gli unionisti non hanno cambiato opinione circa la riforma doganale, la quale rimane il punto principale del programma del partito.

Noi ci assicureremo, egli ha detto, del consenso esplicito e formale del popolo a ciò che crediamo una buona cosa per tutti gli inglesi. I lavoratori possono esprimere il loro pensiero senza riguardi. Ho la convinzione che ciò avverrà ben presto e che il popolo inglese si pronuncierà a favore della riforma doganale. La politica che l'oratore espose all'Albert Hall è conforme alle vere idee di un Governo popolare.

ASTRAKAN, 2. — Un vapore, una nave rompi-ghiaccio e 44 battelli che avevano cercato un rifugio durante una tempesta che imperversava sul mar Caspio, sono da tre giorni bloccati dai ghiacci alle foci del Volga.

Un centinaio di case presso le bocche del fiume sono invase dalle acque. Una sessantina di case sono crollate; numerosi battelli da pesca sono scomparsi; parecchi pescatori sono rimasti annegati.

La situazione delle persone senza ricovero è disperata, perchè è impossibile recar loro soccorso a causa della mancanza delle vie di comunicazione.

NOTIZIE VARIE

Il porto dell'Havre nel 1909. — Il movimento del porto dell'Havre ha progredito.

Nel 1900 il tonnellaggio dei navigli entrati ed usciti era di 5,747,065 tonnellate; nel 1908 si è elevato a 9,129,798 e nel 1909 a 9,265,897, il che costituisce un aumento, nel periodo 1900-909, del 61 per cento.

Per il tonnellaggio dei navigli entrati ed usciti l'Havre conserva il secondo posto fra i porti francesi; per il peso delle merci, è superato, per quanto concerne le navi entrate, da Rouen, e per le uscite, da Bordeaux.

L'Havre tiene poi il primo posto, dal punto di vista del valore medio, per tonnellata, delle merci importate ed esportate; come è il porto di Francia che rende il più dei diritti.

L'importazione, in tale porto, è stata nel 1908 di 2,189,523 tonnellate, e di 2,221,367 nel 1909, con particolare sviluppo dell'importazione degli olii, cereali e cotoni.

Il movimento commerciale del caffè è poco in progresso; mentre l'Havre è superiore ad ogni altro porto della Francia per il cacao ed il caoutchouc.

L'esportazione era diminuita nel 1908, ma si è rialzata nel 1909,

arrivando a cifre mai raggiunte, nel medesimo porto, quali quelle di 876,614 tonnellate nel commercio generale e di 379,258 nello speciale.

L'importazione di velocipedi in Giappone. — Nel 1909 il Giappone importò velocipedi e parti di velocipedi per un valore di 241,000 lire sterline, contro 219,000 lire sterline nel 1908. L'importazione di parti di bicicletta aumentò notevolmente in danno di quella di biciclette complete. L'importazione di parte di bicicletta salì infatti da 131,000 lire sterline nel 1908 a 173,000 lire sterline nel 1909, mentre invece l'importazione giapponese di biciclette complete discese da 88,100 lire sterline nel 1909 a 68,000 lire sterline nel 1909. Mentre negli anni antecedenti gli Stati Uniti d'America occupavano il primo posto fra gli Stati esportatori di biciclette nel Giappone ora sono stati oltrepassati dall'Inghilterra, che ha monopolizzato quasi il 90 per cento del commercio delle biciclette col Giappone.

Telefono e telegrafo senza fili al polo sud. — Il capitano Scott, comandante della spedizione polare inglese la quale a bordo della nave *Terra Nuova* partirà fra pochi giorni dalla Nuova Zelanda verso i ghiacci dell'Antartico, porta con sè un apparecchio radiotelegrafico Marconi, col quale spera di mantenere la propria nave in comunicazione con le stazioni della Nuova Zelanda o dell'Australia durante grande parte del viaggio.

Inoltre egli reca un apparecchio telefonico di grande leggerezza, con sei enormi rotoli di sottilissimo filo di alluminio, in modo che, man mano che si allontanerà dalla costa, il comandante della spedizione potrà distendere il filo e mantenersi per lungo tratto in comunicazione colla sua base d'appoggio.

Il filo verrà disteso semplicemente sul ghiaccio, ed in conseguenza della siccità dell'atmosfera potrà essere usato in tali condizioni senza difficoltà.

Una spedizione oceanografica. — Si è organizzata a Copenaghen una spedizione oceanografica per esplorare scientificamente le acque dell'Atlantico e del Mediterraneo. Essa si servirà di metodi affatto nuovi per la determinazione chimica degli elementi del mare; studierà i differenti gradi di temperatura e di densità delle due masse d'acqua e cercherà di stabilire fino a qual segno la fauna del Mediterraneo dipenda da quella dell'Atlantico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

1° dicembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri .... 50.60.
Barometro a mezzodì .... 753.50.
Termometro centigrado al nord .... 14.4.
Tensione del vapore, in mm .... 9.53.
Umidità relativa a mezzodì .... 78.
Vento a mezzodì .... E.
Velocità in km. .... 5.
Stato del cielo a mezzodì .... coperto.
Termometro centigrado .... { massimo 14.6. / minimo 11.2.
Pioggia .... 0.8.

1° dicembre 1910.

In Europa: pressione massima di 782 sulla Russia centrale, minima di 756 sulla Francia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 5 mm. sull'Emilia, Marche e Lazio; temperatura generalmente aumentata; pioggie pressochè generali, tranne in Basilicata e Calabria.

Barometro: massimo a 761 in Piemonte ed estremo sud, minimo 757 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati meridionali; cielo generalnuvoloso o coperto con piogge; Tirreno mosso ad alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° dicembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	15 1	11 8
Genova	piovoso	calmo	10 0	8 6
Spezia	coperto	legg. mosso	13 4	10 7
Cuneo	piovoso	—	6 9	3 7
Torino	piovoso	—	6 2	5 2
Alessandria	nebbioso	—	6 2	4 1
Novara	piovoso	—	12 8	4 0
Domodossola	piovoso	—	8 4	4 3
Pavia	piovoso	—	6 1	4 3
Milano	piovoso	—	8 4	5 8
Como	piovoso	—	8 0	6 5
Sandrio	coperto	—	6 8	3 9
Bergamo	piovoso	—	7 0	5 0
Brescia	piovoso	—	8 7	3 8
Cremona	piovoso	—	7 1	6 0
Mantova	nebbioso	—	7 2	4 6
Verona	piovoso	—	8 8	6 8
Belluno	nebbioso	—	6 4	3 3
Udine	nebbioso	—	9 7	7 2
Treviso	piovoso	—	10 4	7 0
Venezia	nebbioso	calmo	9 2	8 5
Padova	piovoso	—	9 2	6 3
Rovigo	nebbioso	—	9 7	5 7
Piacenza	nebbioso	—	6 7	5 0
Parma	nebbioso	—	6 4	5 1
Reggio Emilia	nebbioso	—	7 0	4 9
Modena	coperto	—	6 7	5 4
Ferrara	nebbioso	—	6 6	4 6
Bologna	coperto	—	6 4	5 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	7 0	3 8
Pesaro	nebbioso	legg. mosso	8 0	7 0
Ancona	nebbioso	mosso	11 0	7 0
Urbino	nebbioso	—	8 5	5 9
Macerata	piovoso	—	9 0	7 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	piovoso	—	10 6	7 6
Camerino	coperto	—	10 1	7 0
Lucca	piovoso	—	11 9	7 8
Pisa	coperto	—	14 6	10 9
Livorno	piovoso	calmo	14 0	10 5
Firenze	coperto	—	12 4	9 8
Arezzo	piovoso	—	11 6	9 4
Siena	coperto	—	10 2	3 6
Grosseto	piovoso	—	14 0	11 5
Roma	coperto	—	12 9	11 2
Teramo	piovoso	—	10 0	7 5
Chieti	piovoso	—	11 4	7 0
Aquila	coperto	—	9 6	7 1
Agnone	piovoso	—	13 2	6 4
Foggia	nebbioso	—	13 7	4 0
Bari	coperto	legg. mosso	13 0	8 0
Lecce	piovoso	—	14 4	10 9
Caserta	coperto	—	15 7	10 8
Napoli	coperto	calmo	14 6	11 1
Benevento	nebbioso	—	11 2	4 8
Avellino	piovoso	—	11 4	2 3
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	11 4	4 3
Cosenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 0	7 5
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 2	3 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	22 2	12 3
Palermo	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 7	7 9
Porto Empedocle	coperto	mosso	17 2	14 3
Caltanissetta	coperto	—	13 0	9 7
Messina	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	15 8	12 8
Catania	coperto	legg. mosso	16 4	11 7
Siracusa	coperto	legg. mosso	19 4	10 0
Cagliari	coperto	mosso	18 0	9 0
Sassari	piovoso	—	18 0	8 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*